

CALENDARIO PER L'ANNATA VENATORIA 2021-2022 - REGIONE CAMPANIA -

L'esercizio venatorio per l'annata **2021/2022**, ai sensi della legge regionale 9 agosto 2012, n. 26 come modificata dalla legge regionale n. 12 del 6 settembre 2013, e seguenti e della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e della Comunicazione della Commissione COM/2000/0001 def. sul **principio di precauzione** (articolo 191, comma 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea), potrà essere praticata nei modi e tempi di seguito indicati.

LA CACCIA IN CAMPANIA

Nel report (*Andamento delle iscrizioni negli ultimi anni (2011/2012 - 2020/2021)*) sono state analizzate le iscrizioni degli ultimi nove anni, dalla stagione venatoria 2011-2012 fino alla stagione venatoria 2020-2021. Le iscrizioni sono dettagliate per tipologia e per ATC e vengono riportate in forma aggregata nel riepilogo finale dal quale viene generato il grafico che esprime l'andamento decrescente della serie. Dalla lettura dei dati si evidenzia che in Campania si è registrata una riduzione delle iscrizioni agli ATC, passando dalle 51.184 della stagione 2011-2012 alle 40.204 della stagione 2020-2021. In termini percentuali si è registrata una riduzione delle iscrizioni pari circa al 21,45% sull'andamento delle iscrizioni agli ATC negli ultimi anni (2011-2012/2020-2021).

Tabella di sintesi

<i>Stagione venatoria</i>	<i>Iscritti</i>	<i>variazione % (anno precedente)</i>
2011-12	51.184	
2012-13	44.109	-13,82
2013-14	35.364	-19,83
2014-15	38.611	9,18
2015-16	42.692	10,57
2016-17	41.940	-1,76
2017-18	41.796	-0,34
2018-19	41.691	-0,25
2019-20	41.420	-0,65
2020-21	40204	-2,93

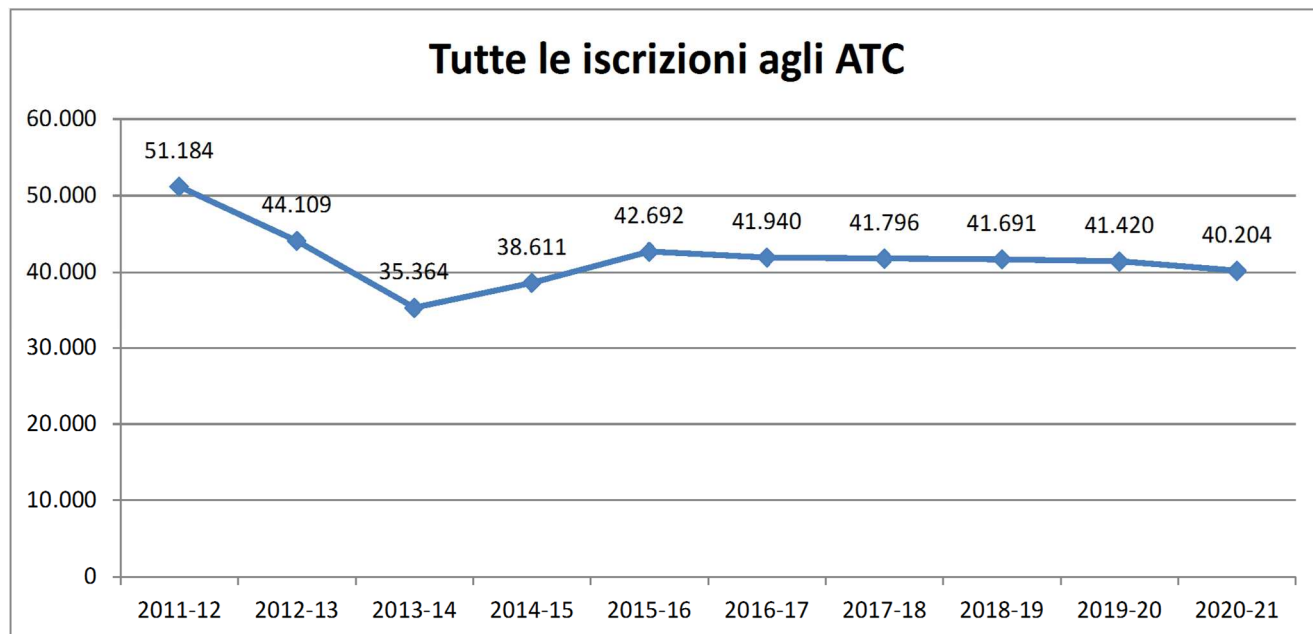
Tabella generale

<i>Stagione</i>	<i>ATC</i>	<i>Iscrizioni con residenza venatoria</i>	<i>Iscrizioni nuove licenze</i>	<i>Iscrizioni senza residenza venatoria</i>	<i>Iscrizioni residenti fuori regione</i>	<i>Totale iscrizioni</i>
2011/2012	AV1	7.518	178	2.642	486	10.824
	BN1	7.863	61	1.467	430	9.821
	CE1	9.498	294	1.517	629	11.938
	NA1	2.510	176	290	13	2.989

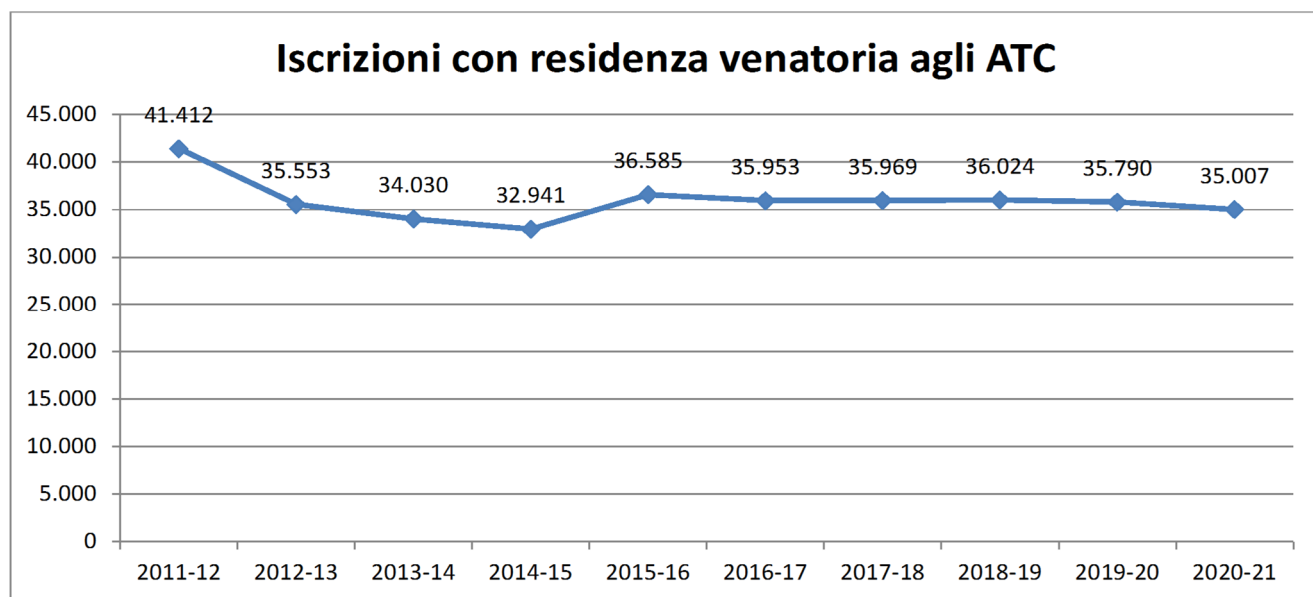
	SA1	5.684	194	1.229	55	7.162
	SA2	7.240	196	809	205	8.450
Totali		40.313	1.099	7.954	1.818	51.184
2012/2013	AV1	7.033	34	2.528	370	9.965
	BN1	5.512	45	1.371	233	7.161
	CE1	8.938	284	2.086	578	11.886
	NA1	4.152	59	386	5	4.602
	SA1	5.778	224	900	71	6.973
	SA2	3.436	58	28	0	3.522
Totali		34.849	704	7.299	1.257	44.109
2013/2014	AV1	5.724	15	4	404	6.147
	BN1	5.381	15	2	331	5.729
	CE1	9.284	279	0	498	10.061
	NA1	3.249	145	0	10	3.404
	SA1	6.164	113	1	84	6.362
	SA2	3.605	56	0	0	3.661
Totali		33.407	623	7	1.327	35.364
2014/2015	AV1	7.083	3	1.032	470	8.588
	BN1	6.404	14	539	319	7.276
	CE1	7.322	162	1.448	548	9.480
	NA1	2.791	117	560	23	3.491
	SA1	5.322	97	631	92	6.142
	SA2	3.591	35	8	0	3.634
Totali		32.513	428	4.218	1.452	38.611
2015/2016	AV1	7.957	1	1.828	469	10.255
	BN1	7.234	3	890	288	8.415
	CE1	7.718	163	851	534	9.266
	NA1	2.891	90	482	13	3.476
	SA1	6.101	69	624	117	6.911
	SA2	4.324	34	11	0	4.369
Totali		36.225	360	4.686	1.421	42.692
2016/2017	AV1	7.839	0	1.492	504	9.835
	BN1	6.389	0	715	255	7.359
	CE1	8.340	47	1.190	572	10.149
	NA1	2.931	27	604	23	3.585
	SA1	6.311	3	510	103	6.927
	SA2	4.064	2	19	0	4.085

Totali		35.874	79	4.530	1.457	41.940
2017/2018	AV1	8.116	1	1.516	433	10.066
	BN1	6.503	16	473	221	7.213
	CE1	7.844	163	1.442	574	10.023
	NA1	2.902	67	501	18	3.488
	SA1	6.297	15	526	109	6.947
	SA2	4.031	14	14	0	4.059
Totali		35.693	276	4.472	1.355	41.796
2018/2019	AV1	8.144	0	1.502	404	10.050
	BN1	6.469	14	484	232	7.199
	CE1	7.924	144	1.373	559	10.000
	NA1	2.932	100	495	15	3.542
	SA1	6.208	62	465	116	6.851
	SA2	4.015	12	22	0	4.049
Totali		35.692	332	4.341	1.326	41.691
2019/2020	AV1	8.135	1	1.444	411	9.991
	BN1	6.232	2	516	225	6.975
	CE1	7.929	125	1.351	574	9.979
	NA1	2.943	99	464	17	3.523
	SA1	6.248	37	497	104	6.886
	SA2	4.023	16	27	0	4.066
Totali		35.510	280	4.299	1.331	41.420
2020/2021	AV1	7.938	1	1.218	286	9.443
	BN1	5.955	0	512	191	6.658
	CE1	7.961	62	1.280	551	9.854
	NA1	2.900	38	459	19	3.416
	SA1	6.132	13	545	104	6.794
	SA2	3.998	9	32	0	4.039
Totali		34.884	123	4.046	1.151	40.204

Il grafico illustra il numero dei cacciatori che si sono iscritti agli ATC campani nel periodo 2011/2012 al 2020/2021.



Il grafico illustra il numero dei cacciatori che si sono iscritti con residenza venatoria agli ATC campani nel periodo 2011/2012 al 2020/2021.



SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITÀ VENATORIE (SUAV)

Attraverso il sistema telematico regionale *www.campaniacaccia.it* sono state di fatto attivate tutte le funzionalità che realizzano lo Sportello Unico delle Attività Venatorie (SUAV) in Regione Campania. Lo sportello prevede in via non esclusiva il canale telematico, risultando disponibile per gli utenti 24 ore al giorno per 365 giorni all'anno, conferendo continuità totale nell'erogazione dei servizi (*generazione, stampa e validazione del tesserino, prenotazione, autorizzazione e controllo delle giornate di caccia in mobilità, divulgazione del calendario venatorio, etc.*), risultando in tal modo lo strumento di elezione, moderno, veloce ed affidabile, per tutte le interazioni degli utenti (cacciatori, Associazioni, Comuni, etc).

TESSERINO VENATORIO TELEMATICO (sul sito Web www.campaniacaccia.it)

Nell'ottica di adottare un nuovo sistema di stampa, distribuzione del tesserino venatorio e acquisizione di tutti i dati in esso contenuto, si è inteso avviare, nel corso della stagione venatoria 2015/2016 una sperimentazione di un nuovo modello "telematico". Sulla base dei risultati ottenuti, dal 2016/2017 si è proceduto **ad adottare in via definitiva**, un progetto di acquisizione del tesserino venatorio on-line sul sito Web www.campaniacaccia.it, prevedendo la possibilità, da parte del cacciatore, coadiuvato dalle Associazioni Venatorie autorizzate, di richiedere e stampare direttamente dal sito web il tesserino venatorio, valido a tutti gli effetti di legge.

Impatto del sistema telematico regionale della caccia sull'ambiente

L'impatto sull'ambiente determinato dall'utilizzo obbligatorio del sistema telematico regionale della caccia è davvero notevole e si concretizza in diverse modalità, riconducibili al **rispetto dell'indice di densità venatoria** e delle **procedure amministrative**.

L'accesso dei cacciatori agli A.T.C. è totalmente controllato, dal punto di vista quantitativo e qualitativo dal sistema, attraverso la definizione di graduatorie di ammissione redatte esclusivamente nel rispetto delle norme e dei criteri di priorità posseduti dai cacciatori: riserve di posti calcolate in modo preciso, in base alla normativa, per cacciatori residenti fuori Regione, per iscrizioni senza residenza venatoria, per cacciatori con nuova licenza, per permessi giornalieri e per mobilità venatoria;

Controllo automatico dei posti disponibili per l'accesso giornaliero dei cacciatori agli A.T.C. nella fase di approvazione delle giornate di mobilità venatoria e dei permessi giornalieri da parte degli Organi di gestione, con esclusione forzata dei soggetti che si trovano in condizione di esubero.

Strumenti disponibili on line agli Organi di vigilanza per la verifica in tempo reale, ma anche preventiva e tradiva, della condizione del cacciatore sottoposto a controllo che prescindono dalla documentazione esibita. L'emissione del tesserino venatorio è subordinata alla regolarità, verificata da sistema, delle procedure amministrative, relative alla vecchia annualità (*consegna del tesserino avvenuta nei termini e nei modi previsti*), e della corrente annualità (*avvenuta ammissione ad un A.T.C., regolarità delle tasse dovute, correttezza formale e attualità dei dati forniti*).

Infatti il sistema inibisce l'emissione del nuovo tesserino venatorio fino a quando non viene regolarizzata la posizione di quello precedente.

La Regione Campania regolarmente provvede ad espletare l'attività di monitoraggio dei dati di prelievo contenuti nei tesserini venatori, ai sensi del Decreto Interministeriale del 6 novembre 2012, così come evidenziato nella tabella riepilogativa di seguito riportata:

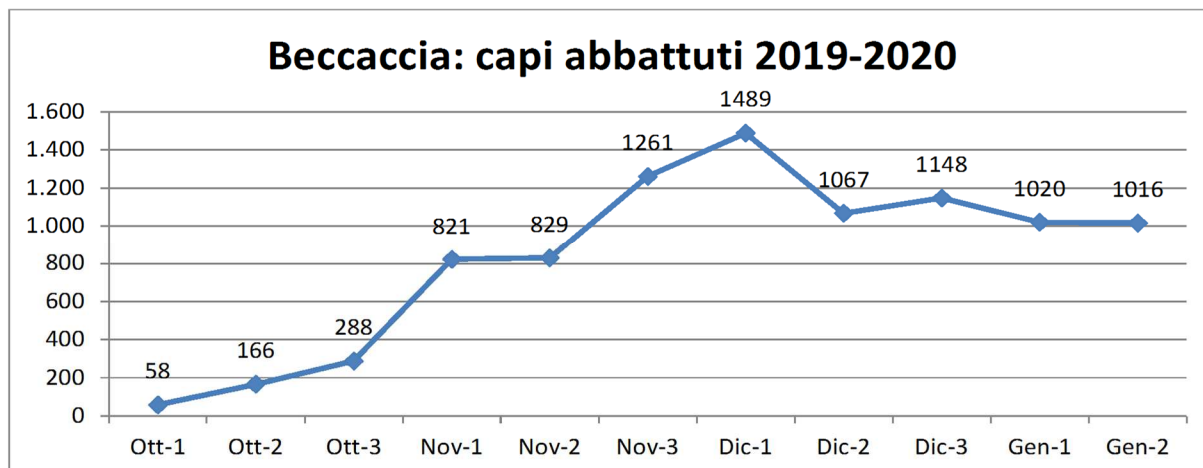
Tabella - Tesserini monitorati negli anni 2014/2015 - 2020/2021

Stagione venatoria	Numero di tesserini monitorati nel sistema	Note
2014-2015	21.925	
2015-2016	23.388	
2016-2017	21.994	
2017-2018	17.760	
2018-2019	22.128	
2019-2020	26.371	
2020-2021	6.089	(dato parziale aggiornato al 10.06.2021)

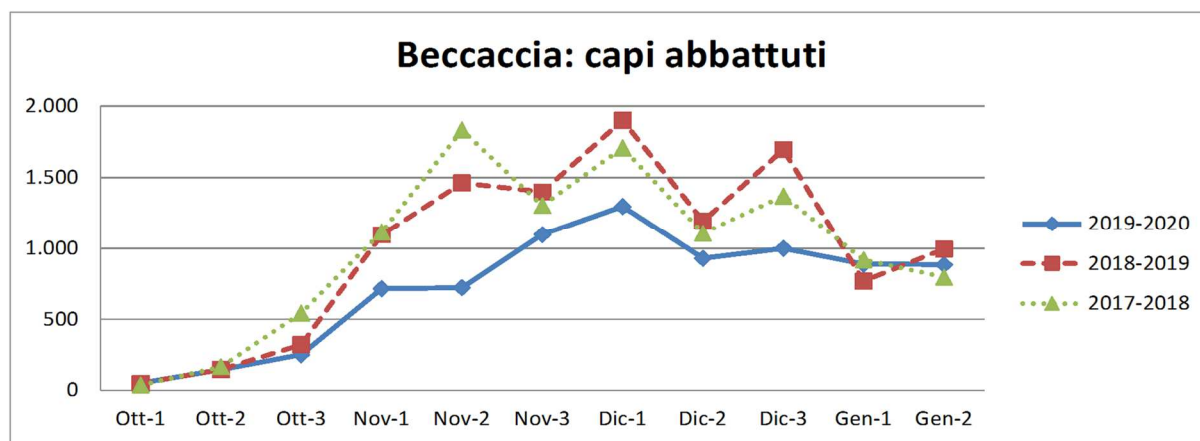
Per la stesura dei calendari venatori si applicano, quindi, regole particolari unitamente a limitazioni volte a limitare nel tempo l'impatto della caccia e del disturbo venatorio. Sono inoltre in atto progetti di monitoraggio dell'avifauna che consentono di avere informazioni utili sull'andamento delle presenze in Campania sia degli uccelli svernanti che nidificanti. Le tabelle che seguano riportano i dati del monitoraggio degli abbattimenti (Beccaccia, Quaglia, Allodola e Tordo B.) dei tesserini venatori anno 2019-2020.

BECCACCIA

Anno 2019/2020 - Tesserini analizzati: 24.953 su 34.211 (72,94 %) - Specie beccaccia - dati per decade

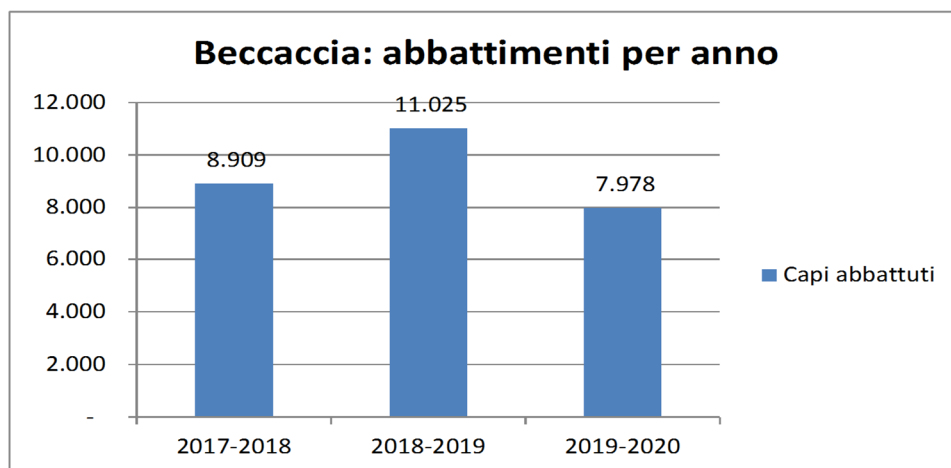


Anni 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 dati a confronto - Specie beccaccia



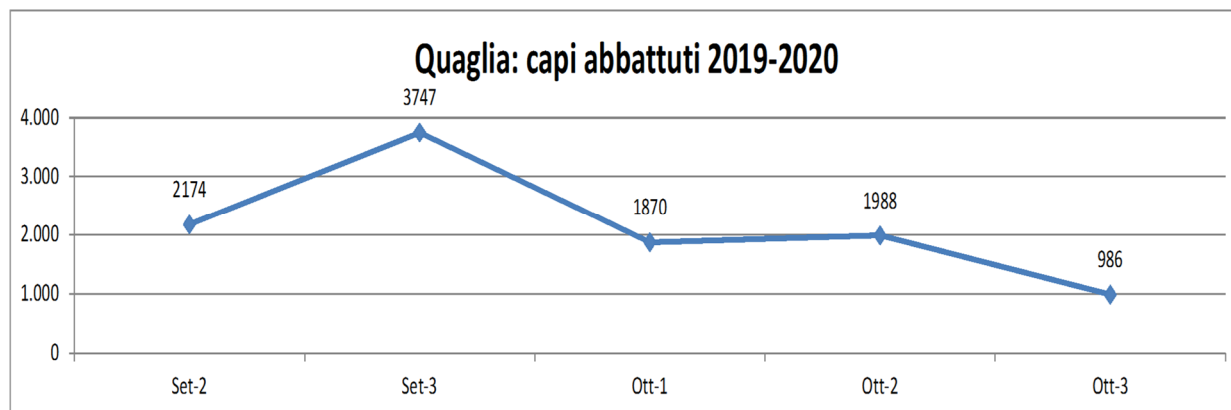
Come anno di riferimento viene utilizzata la stagione venatoria 2018-2019, pertanto i tesserini censiti della stagione venatoria 2019-2020 sono il 114,858% dei tesserini censiti della stagione venatoria 2018-2019, mentre i tesserini censiti della stagione venatoria 2017-2018 sono il 81,749% dei tesserini censiti della stagione venatoria 2018-2019.

Anni: 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 capi abbattuti - Specie beccaccia

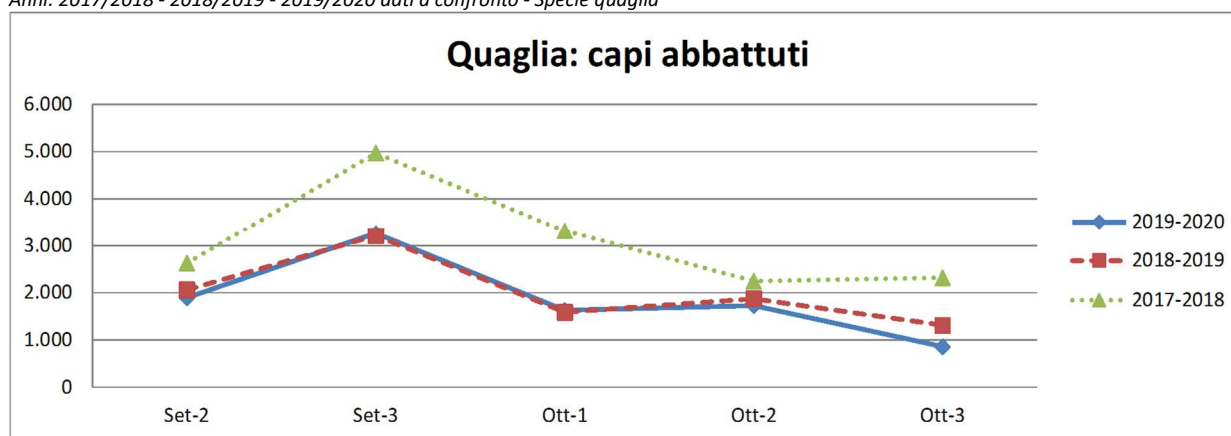


QUAGLIA

Anno: 2019/2020 - Tesserini analizzati: 24.953 su 34.211 (72,94 %) - Specie quaglia

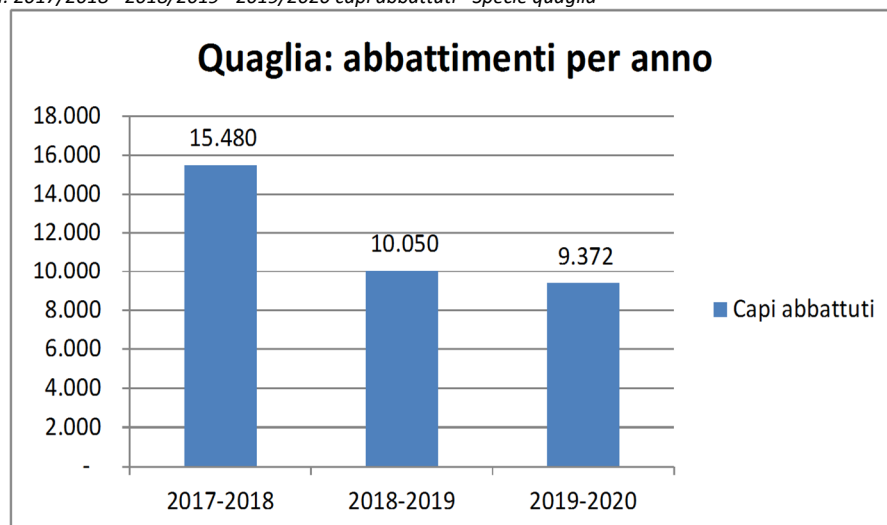


Anni: 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 dati a confronto - Specie quaglia



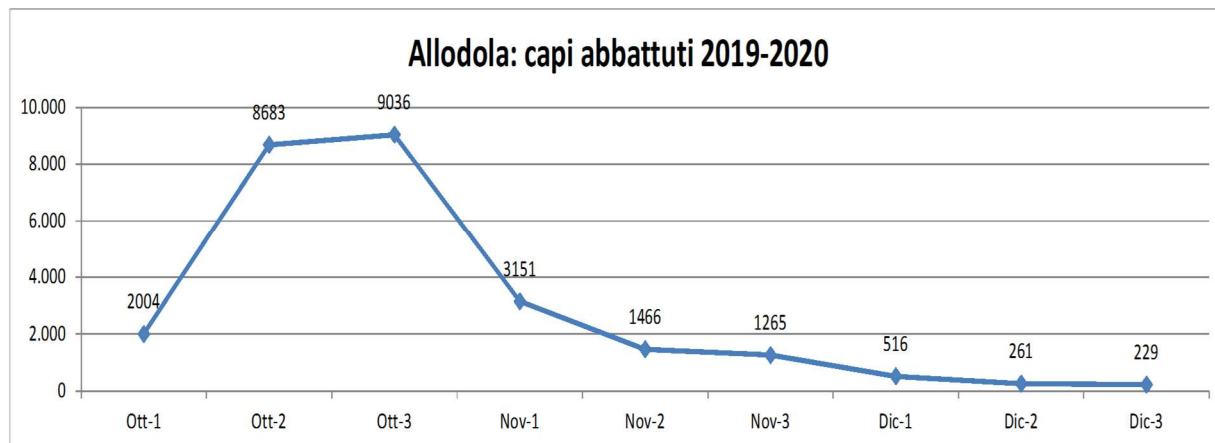
Come anno di riferimento viene utilizzata la stagione venatoria 2018-2019, pertanto i tesserini censiti della stagione venatoria 2019-2020 sono il 114,858% dei tesserini censiti della stagione venatoria 2018-2019, mentre i tesserini censiti della stagione venatoria 2017-2018 sono il 81,749% dei tesserini censiti della stagione venatoria 2018-2019.

Anni: 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 capi abbattuti - Specie quaglia

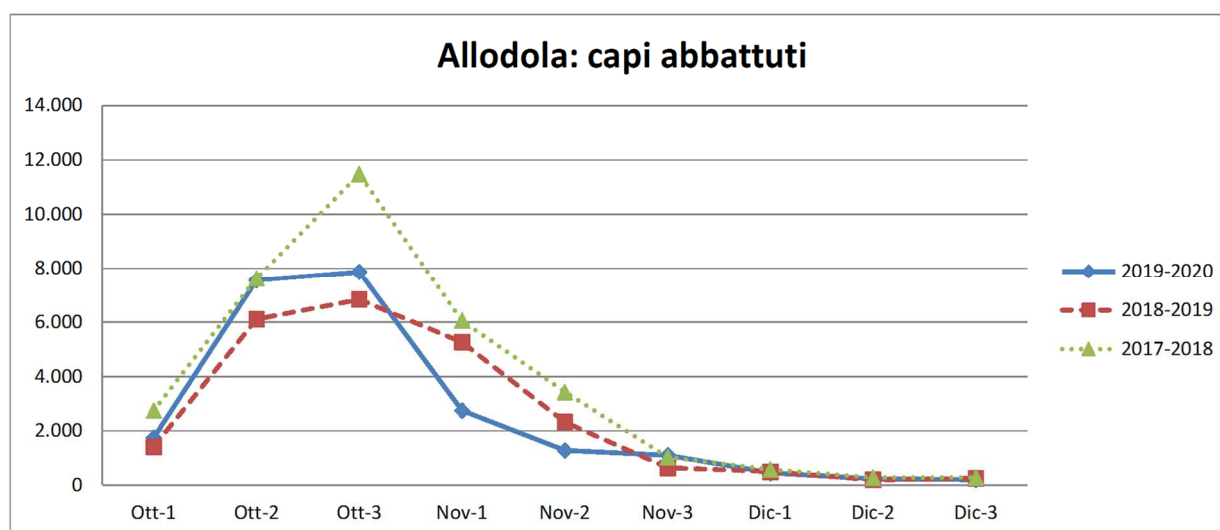


ALLODOLA

Anno: 2019/2020 - Tesserini analizzati: 24.953 su 34.211 (72,94 %) - Specie allodola

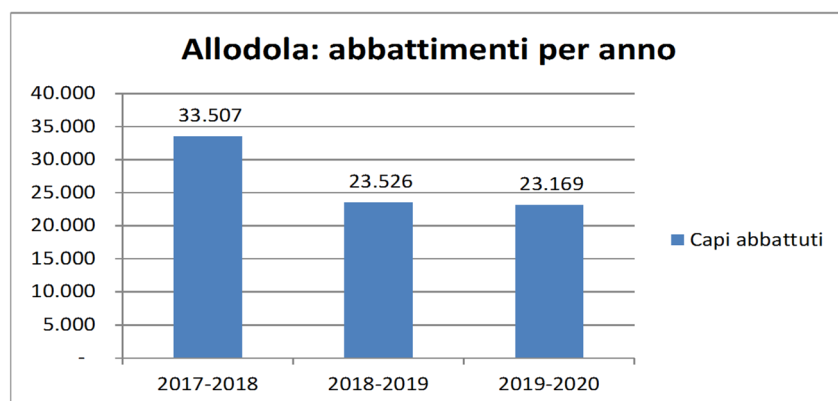


Anni: 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 dati a confronto - specie allodola -



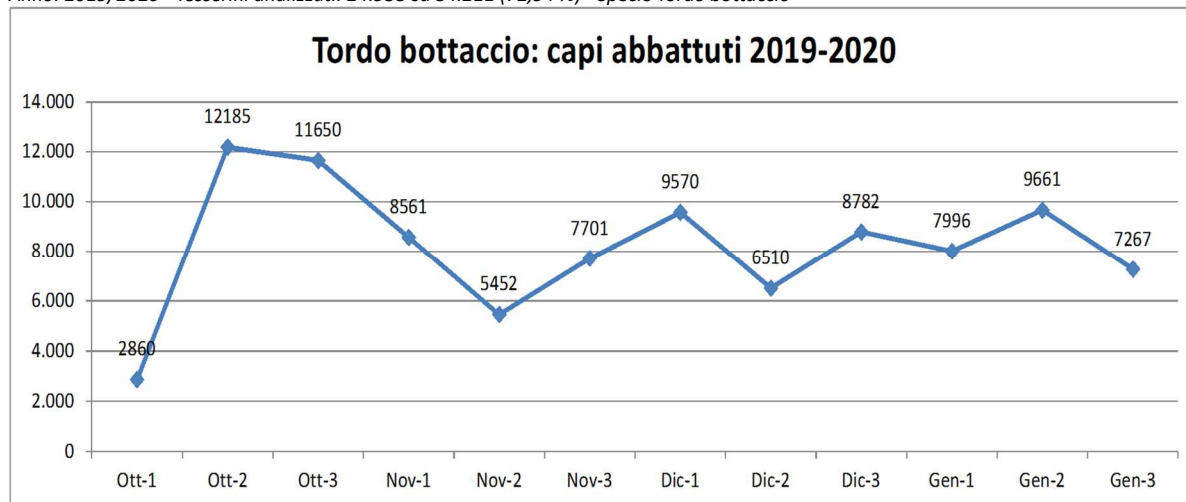
Come anno di riferimento viene utilizzata la stagione venatoria 2018-2019, pertanto i tesserini censiti della stagione venatoria 2019-2020 sono il 114,858% dei tesserini censiti della stagione venatoria 2018-2019, mentre i tesserini censiti della stagione venatoria 2017-2018 sono il 81,749% dei tesserini censiti della stagione venatoria 2018-2019.

Anni: 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 capi abbattuti - Specie allodola

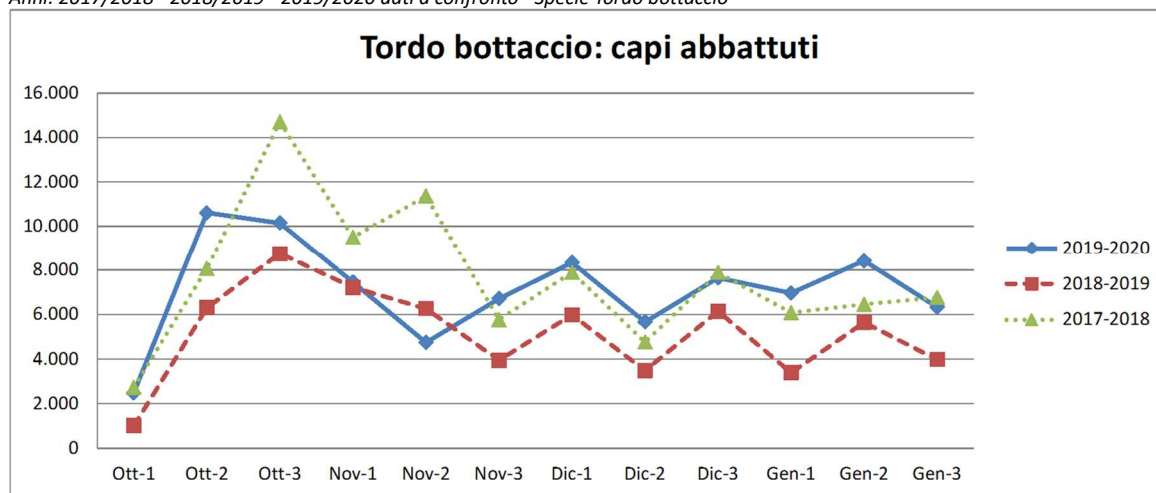


TORDO BOTTACCIO

Anno: 2019/2020 - Tesserini analizzati: 24.953 su 34.211 (72,94 %) - Specie Tordo bottaccio

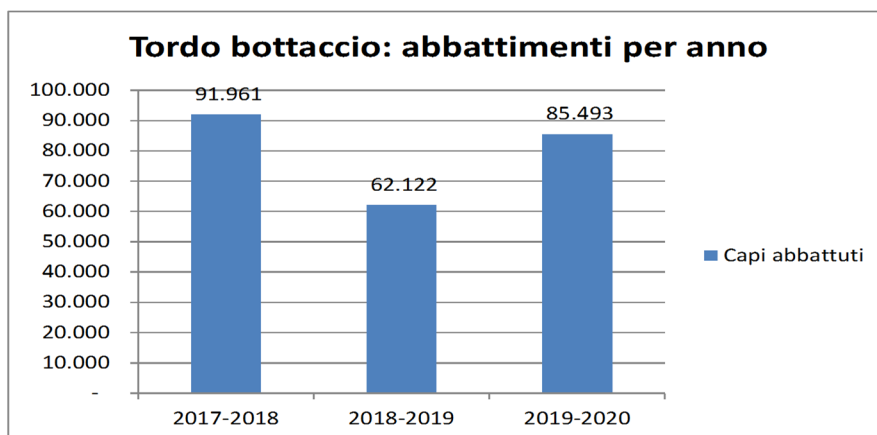


Anni: 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 dati a confronto - Specie Tordo bottaccio



Come anno di riferimento viene utilizzata la stagione venatoria 2018-2019, pertanto i tesserini censiti della stagione venatoria 2019-2020 sono il 114,858% dei tesserini censiti della stagione venatoria 2018-2019, mentre i tesserini censiti della stagione venatoria 2017-2018 sono il 81,749% dei tesserini censiti della stagione venatoria 2018-2019.

Anni: 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 capi abbattuti - Specie Tordo bottaccio



Per quanto riguarda gli aspetti generali della problematica, la Regione Campania per il controllo del fenomeno ha avviato un'attività di monitoraggio sul territorio, sia per il controllo dei dati meteorologici, attraverso l'utilizzo della rete del Centro Agrometeorologico Regionale – C.R.A. , che per il controllo delle specie aviarie, espletato dai Servizi Territoriali Provinciali. La Regione Campania utilizza per il controllo della pressione venatoria un sistema telematico regionale “*campaniacaccia*”, che fornisce la totalità delle informazioni, tra cui anche i dati in forma aggregata dei prelievi venatori.

I dati monitorati dai tesserini venatori, consentono il rispetto dell'obbligo di vincolare al monitoraggio ed ai censimenti sia la programmazione venatoria che l'elaborazione del calendario venatorio. I dati in questione, sono stati regolarmente inviati, nei tempi previsti, al **Mi.P.A.A.F.**, al **M.A.T.T.M.** e all'**I.S.P.R.A.** Adempimenti, questi previsti alla lettera d) dell'Allegato V alla direttiva 2009/147/CE recepite nelle disposizioni emanate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali con il Decreto interministeriale 6 novembre 2012 (pubblicato nella G.U. n. 277 del 27.11.2012).

La tabella che segue riporta i dati dei tesserini venatori anno 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 e 2020-2021 per provincia di **residenza anagrafica**.

Stagione	Provincia	Tesserini stampati	Tesserini vidimati	Tesserini consegnati (31.03.2017)	Tesserini consegnati (totali)	Tesserini annullati (smarrimenti, etc.)
2016/2017	AV	4.617	4.498	3.867	4.456	11
	BN	2.907	2.863	2.580	2.828	3
	CE	6.756	6.537	5.728	6.430	17
	NA	11.141	10.977	9.422	10.678	24
	SA	9.549	9.340	7.302	9.129	17
Totali		34.970	34.215	28.899	33.521	72
Stagione	Provincia	Tesserini stampati	Tesserini vidimati	Tesserini consegnati (31.03.2018)	Tesserini consegnati (totali)	Tesserini annullati (smarrimenti, etc.)
2017/2018	AV	4.740	4.660	4.149	4.581	5
	BN	2.885	2.805	2.564	2.765	3
	CE	6.761	6.581	5.889	6.452	13
	NA	10.905	10.760	9.481	10.550	10
	SA	9.528	9.301	8.421	9.191	9
Totali		34.819	34.107	30.504	33.539	40
Stagione	Provincia	Tesserini stampati	Tesserini vidimati	Tesserini consegnati (01.04.2019)	Tesserini consegnati (totali)	Tesserini annullati (smarrimenti, etc.)
2018/2019	AV	4.735	4.664	4.187	4580	28
	BN	2.948	2.901	2.668	2860	5
	CE	6.823	6.633	6.132	6520	39
	NA	10.827	10.709	9.811	10478	27
	SA	9.617	9.449	8.700	9294	51
Totali		34950	34356	31.498	33732	150
Stagione	Provincia	Tesserini stampati	Tesserini vidimati	Tesserini consegnati (22.06.2020)	Tesserini consegnati (totali)	Tesserini annullati (smarrimenti, etc.)

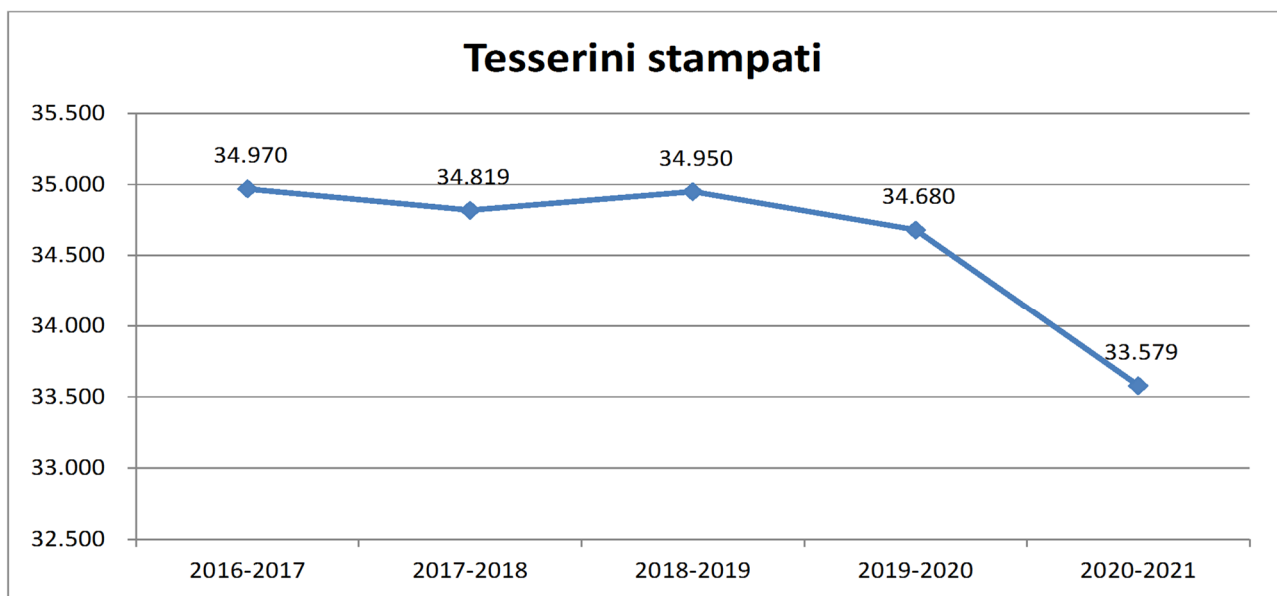
2019/2020	AV	4704	4676	4096	4559	33
	BN	2876	2833	2612	2772	8
	CE	6588	6474	5744	6296	27
	NA	10772	10703	9196	10328	51
	SA	9740	9662	8652	9419	44
Totali		34680	34348	30300	33374	163
Stagione	Provincia	Tesserini stampati	Tesserini vidimati	Tesserini consegnati (11.02.2021)	Tesserini consegnati (totali)	Tesserini annullati (smarrimenti, etc.)
2020/2021	AV	4657	4602	24		2
	BN	2865	2816	8		7
	CE	6301	6144	10		30
	NA	10254	10097	14		14
	SA	9502	9325	31		39
Totali		33579	32984	87		92

La tabella che segue riporta i dati dei tesserini venatori anno 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 e *2020 - 2021 per ATC di **residenza venatoria**.

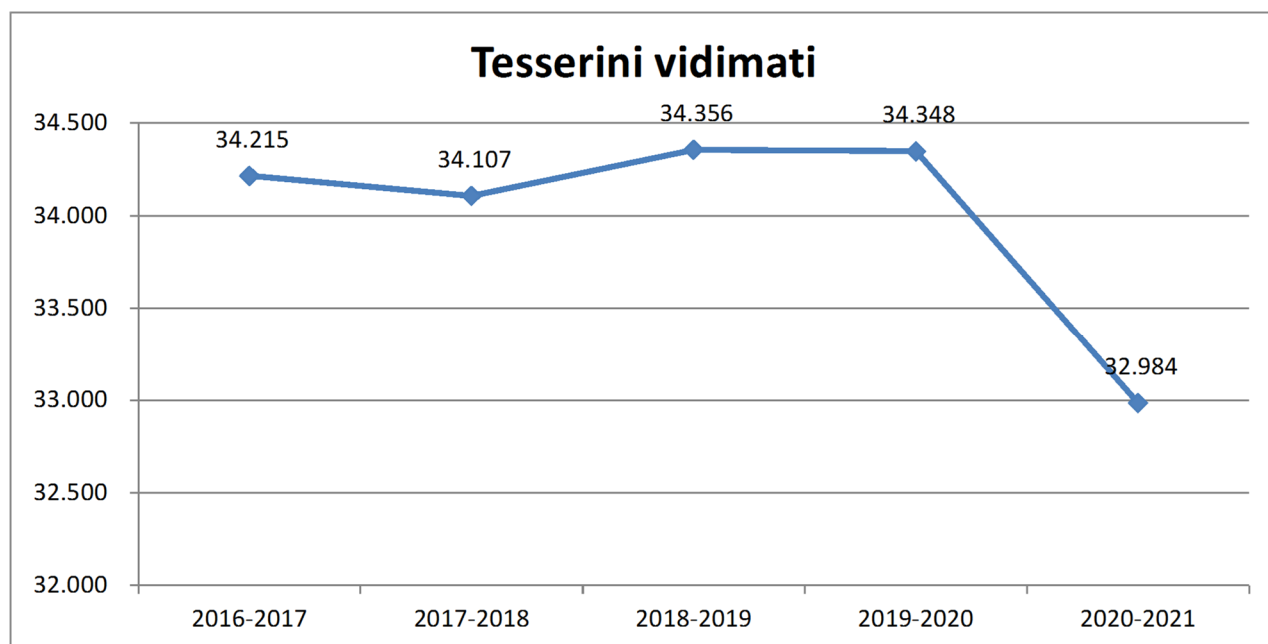
Stagione	ATC	Tesserini stampati	Tesserini vidimati	Tesserini consegnati (31/03/2017)	Tesserini consegnati (totali)	Tesserini annullati (smarrimenti, etc.)
2016/2017	Nessuno	418	362	261	344	4
	AV1	7.713	7.554	6.481	7.448	22
	BN1	6.166	6.065	5.241	5.918	12
	CE1	7.899	7.707	6.790	7.577	16
	NA1	2.750	2.712	2.420	2.654	3
	SA1	6.091	5.980	4.793	5.794	7
	SA2	3.933	3.835	2.913	3.786	8
Totali		34.970	34.215	28.899	33.521	72
Stagione	ATC	Tesserini stampati	Tesserini vidimati	Tesserini consegnati (31/03/2018)	Tesserini consegnati (totali)	Tesserini annullati (smarrimenti, etc.)
2017/2018	Nessuno	306	279	213	264	1
	AV1	7.953	7.841	7.013	7.716	8
	BN1	6.289	6.161	5.438	6.035	5
	CE1	7.541	7.370	6.642	7.235	15
	NA1	2.741	2.701	2.418	2.658	3
	SA1	6.046	5.928	5.283	5.818	5
	SA2	3.943	3.827	3.497	3.813	3
Totali		34.819	34.107	30.504	33.539	40
Stagione	ATC	Tesserini stampati	Tesserini vidimati	Tesserini consegnati (01.04.2019)	Tesserini consegnati (totali)	Tesserini annullati (smarrimenti, etc.)
	Nessuno	298	259	217	245	11
	AV1	7.977	7.878	7198	7733	40
	BN1	6.288	6.199	5721	6071	15

2018/2019	CE1	7.614	7.444	6995	7323	35
	NA1	2.816	2.784	2590	2730	2
	SA1	6.037	5.946	5490	5854	20
	SA2	3.920	3.846	3562	3776	27
Totali		34.950	34.356	31743	33732	150
Stagione	ATC	Tesserini stampati	Tesserini vidimati	Tesserini consegnati (22.06.2020)	Tesserini consegnati (totali)	Tesserini annullati (smarrimenti, etc.)
2019/2020	Nessuno	251	245	180	225	8
	AV1	7.944	7886	6847	7670	39
	BN1	6.044	5965	5273	5785	24
	CE1	7.540	7442	6640	7237	34
	NA1	2.858	2850	2515	2776	12
	SA1	6.104	6071	5272	5860	30
	SA2	3.939	3890	3573	3821	16
Totali		34.680	34348	30300	33374	163
Stagione	ATC	Tesserini stampati	Tesserini vidimati	Tesserini consegnati (22.06.2020)	Tesserini consegnati (totali)	Tesserini annullati (smarrimenti, etc.)
2020/2021	Nessuno	152	143	0		0
	AV1	7713	7607	26		12
	BN1	5719	5626	10		13
	CE1	7529	7363	12		28
	NA1	2715	2668	7		3
	SA1	5869	5763	12		25
	SA2	3882	3814	20		11
Totali		33579	32984	87		92

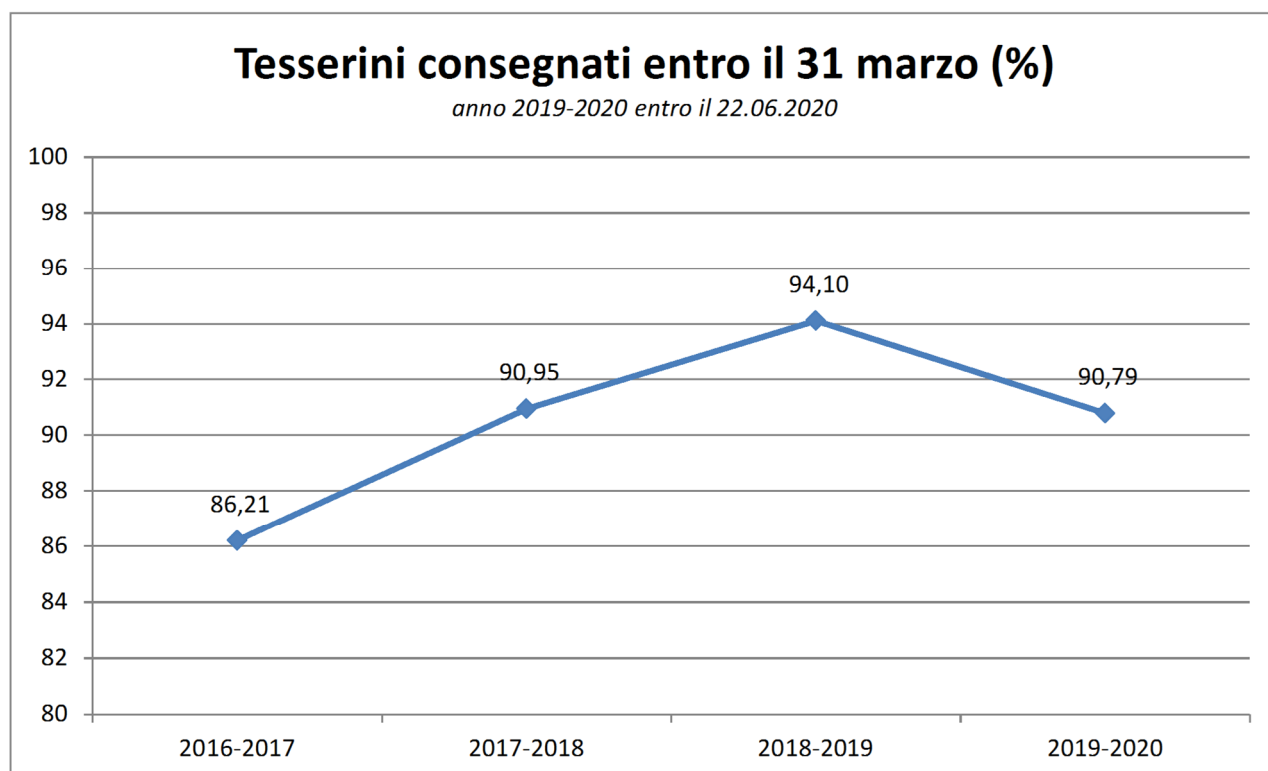
Il grafico seguente illustra il numero dei **tesserini stampati** nelle annate venatorie 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021.



Il grafico seguente illustra il numero dei **tesserini vidimati** nelle annate venatorie 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021



Il grafico seguente illustra il numero dei **tesserini consegnati** entro il 31 marzo nelle annate venatorie 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021.



APERTURA

L'esercizio venatorio è consentito per le specie e i periodi specificati di seguito:

- Specie cacciabile **dal 19 settembre 2021 al 29 novembre 2021**: quaglia (*Coturnix coturnix*);
- Specie cacciabili **dal 19 settembre 2021 al 17 ottobre 2021**: tortora (*Streptopelia turtur*);
- Specie cacciabili **dal 19 settembre 2021 al 30 dicembre 2021**: merlo (*Turdus merula*);
- Specie cacciabili **dal 19 settembre 2021 al 31 gennaio 2022**: fagiano (*Phasianus colchicus*) per questa specie, dal 29 novembre solo in presenza di piani di prelievo elaborati dagli A.T.C.;
- Specie cacciabili **dal 2 ottobre 2021 al 10 febbraio 2022**: ghiandaia (*Garrulus glandarius*), gazza (*Pica pica*) e cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*) con la limitazione, per il periodo che va dal 1 gennaio 2022 al 10 febbraio 2022, di adottare esclusivamente la forma di caccia da appostamento;
- Specie cacciabili **dal 2 ottobre 2021 al 20 gennaio 2022**: pavoncella (*Vanellus vanellus*);
- Specie cacciabili **dal 19 settembre 2021 al 31 gennaio 2022**: alzavola (*Anas crecca*), canapiglia (*Anas strepera*), codone (*Anas acuta*), folaga (*Fulica atra*), porciglione (*Rallus aquaticus*), germano reale (*Anas platyrhynchos*), gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), marzaiola (*Anas querquedula*), fischione (*Anas penelope*), mestolone (*Anas clypeata*). La caccia in gennaio, in forma vagante è consentita limitatamente a corsi d'acqua, canali, fossi, aree umide entro 50 metri di distanza da questi;
- Specie cacciabili **dal 2 ottobre 2021 al 31 gennaio 2022**: volpe (*Vulpes vulpes*), per tale specie la caccia deve essere effettuata con le seguenti modalità:
 1. dal 2 ottobre al 30 dicembre 2021 con e senza l'ausilio del cane da seguita ed anche in battuta;
 2. dal 1 gennaio al 31 gennaio 2022 senza l'ausilio del cane da seguita;
 3. gli Uffici competenti dal 1 gennaio al 31 gennaio 2022, autorizzano la caccia alla volpe con l'ausilio del cane da seguita in apposite battute, definendo entro il 30 novembre 2021 le zone in cui possono essere svolte e il relativo regolamento di assegnazione. Il rilascio di dette autorizzazione è previsto entro il 15 dicembre 2021;
- Specie cacciabili esclusivamente sulla base dei piani di prelievo elaborati dagli A.T.C., **dal 2 ottobre al 29 novembre 2021**: coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*), starna (*Perdix perdix* - per tale specie l'attività venatoria è interdetta per l'intera annata nelle località Colli Petrete, Croci e Spinosa del Comune di Rocca d'Evandro, ai sensi del primo comma dell'art. 16 L. R. 26/2012 e s.m.i.);
- Specie cacciabili **dal 2 ottobre al 30 dicembre 2021**: allodola (*Alauda arvensis*) e lepre comune (*Lepus europaeus*), per questa ultima specie, gli Uffici competenti adotteranno criteri di prelievo basati sul numero degli esemplari introdotti e sull'analisi del prelievo delle precedenti annate venatorie;
- Specie cacciabili **dal 2 ottobre 2021 al 20 gennaio 2022**: beccaccia (*Scolopax rusticola*), con la limitazione dell'orario di caccia per tale specie dalle 7,30 alle 16,00 e di carniere;
- Specie cacciabili **dal 2 ottobre 2021 al 31 gennaio 2022**: tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), cesena (*Turdus pilaris*) e tordo sassello (*Turdus iliacus*);
- Specie cacciabili **dal 19 settembre 2021 al 20 gennaio 2022**: beccaccino (*Gallinago gallinago*), frullino (*Lyminocryptes minimus*) esclusivamente in caccia vagante. La caccia in gennaio, in forma vagante è consentita limitatamente a corsi d'acqua, canali, fossi, aree umide entro 50 metri di distanza da questi;

- Specie cinghiale (*Sus scrofa*) **dal 2 ottobre 2021 al 30 dicembre 2021, in battute autorizzate.**

Fermo restando il numero massimo di giornate, che per la stagione venatoria 2020/2021 sono pari a **34**, l'effettiva fruizione delle giornate di caccia alla specie cinghiale (*Sus scrofa*) viene così modulata:

In forma collettiva in squadre autorizzate è consentita:

MESE	GIORNI	N. GIORNATE
OTTOBRE Giovedì-sabato-domenica	2, 3, 7, 9, 10, 14, 16, 17, 21, 23, 24, 28, 30 e 31	14
NOVEMBRE Giovedì-sabato-domenica (dal 1 novembre al 20 novembre) Giovedì-domenica (dal 21 novembre al 30 novembre)	4, 6, 7, 11, 13, 14, 18, 20, 21, 25 e 28	11
DICEMBRE Giovedì-domenica	2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26 e 30	9
TOTALE GIORNATE		34

- Specie cacciabili **dal 19 settembre 2021 al 31 gennaio 2022** (in applicazione dell'art. 18 comma 2 della L. 157/1992): colombaccio (*Columba palumbus*), con la limitazione dal 1 gennaio 2022 al 10 febbraio 2022 di adottare esclusivamente la forma di caccia da appostamento e carnieri giornaliero massimo di cinque capi;

Per il periodo dal 20 gennaio al 10 febbraio è vietato collocare gli appostamenti a meno di cinquecento metri dalle zone umide frequentate da uccelli acquatici o dalle pareti rocciose, o parzialmente rocciose.

Come stabilito nel vigente Piano Faunistico Venatorio si evidenzia che l'attività venatoria programmata oltre il limite del 31 gennaio, per le specie di cui al punto precedente non interessa individui già di ritorno verso i quartieri riproduttivi, protetti dalla L. 157/1992.

In presenza di **eventi climatici sfavorevoli** alla beccaccia (*Scolopax rusticola*), come suggerito dal Piano di gestione europeo (*azione prioritaria*), come nevicate in periodo di svernamento e/o periodi di gelo protratti per più giorni, gli Uffici competenti dovranno disporre l'immediata sospensione del prelievo di tale specie nelle aree interessate, e pubblicizzare tale interdizione con la massima tempestività.

Nel caso di annata particolarmente **siccitosa** tale da determinare concentrazioni anormalmente elevate di soggetti sulle poche zone allagate, che possono rendere gli stessi particolarmente vulnerabili, l'inizio della caccia agli acquatici potrà essere posticipato con provvedimento regionale.

Ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera a) della L. R. 9 agosto 2012, n. 26 e s.m.i., gli Uffici competenti "regolamentano il prelievo venatorio, nel rispetto della forma e dei tempi di caccia previsti dalla legge, in rapporto alla consistenza delle popolazioni di specie stanziali accertata tramite censimenti effettuati di intesa con i Comitati di Gestione" e possono pertanto modificare in tal senso il prelievo venatorio per le specie stanziali oggetto di caccia ai sensi del presente calendario, con proprio motivato provvedimento, da sottoporre ai pareri ed alle valutazioni previste dalla legge, e da pubblicare e divulgare come il presente calendario venatorio.

SPECIE PROTETTE TEMPORANEAMENTE

La caccia è vietata per l'intera annata venatoria alle seguenti specie a causa della diminuita consistenza faunistica delle rispettive popolazioni o di specie confondibili, e in considerazione delle scelte di politica venatoria e tutela ambientale consolidate nella Regione: coturnice (*Alectoris graeca*), cervo (*Cervus elaphus*), daino (*Dama dama*), capriolo (*Capreolus capreolus*), moretta (*Aythya fuligula*), combattente (*Philomachus pugnax*), moriglione (*Aythya ferina*); è vietata, inoltre, l'attività venatoria su specie non elencate nel precedente paragrafo APERTURA, anche se l'attività venatoria è prevista dagli elenchi della Legge 157/92 e della L.R. 26/2012 e s.m.i. .

INDICAZIONI RELATIVE ALLE AREE “NATURA 2000”

Nei Siti di Interesse comunitario, nei proposti Siti di Interesse Comunitario e nelle Zone di Protezione Speciale dell'intero territorio regionale è consentito praticare attività venatoria nel rispetto di tutte le prescrizioni stabilite dalla Commissione VIA-VAS nella Valutazione di Incidenza dei precedenti Calendari venatori, e nella Valutazione Ambientale Strategica – Valutazione di Incidenza del Piano Faunistico Venatorio della Campania 2013-2023, nonché di quanto stabilito al successivo paragrafo “**Divieti in Aree Natura 2000**”.

I **periodi di caccia** e le **specie cacciabili** nelle aree pSIC, SIC e ZPS sono i seguenti:

- **dal 2 al 31 ottobre 2021:** quaglia
- **dal 2 al 17 ottobre:** tortora;
- **dal 2 ottobre 2021 al 29 novembre 2021:** starna (solo se è presente nei piani di prelievo annuali proposti dagli ATC), coniglio selvatico;
- **dal 2 ottobre 2021 al 30 dicembre 2021:** allodola, beccaccia, merlo, fagiano (per tale specie la caccia nel mese di dicembre è possibile solo in presenza di un piano di prelievo annuale dell'A.T.C.), cinghiale, volpe e lepre (per tale specie la caccia è interdetta se è documentata la presenza di lepre italiana);
- **dal 2 ottobre 2021 al 10 gennaio 2022:** cesena, tordo bottaccio, tordo sassello;
- **dal 2 ottobre 2021 al 20 gennaio 2022:** alzavola, canapiglia, folaga, fischione, gallinella d'acqua, germano reale, marzaiola, mestolone, pavoncella, gazza e ghiandaia; beccaccino esclusivamente in caccia vagante e frullino esclusivamente in caccia vagante;
- **dal 2 ottobre 2020 al 31 gennaio 2022** (in applicazione dell'art.18 comma 2 della L. 157/1992): colombaccio (per questa specie dal 1 gennaio al 31 gennaio 2022 solo caccia da appostamento e carniere massimo giornaliero di cinque capi), e cornacchia grigia (per quest'ultima specie dal 1 gennaio al 31 gennaio 2022, solo caccia da appostamento).

Per il periodo dal 20 gennaio al 10 febbraio 2022 è vietato collocare gli appostamenti a meno di **cinquecento metri dalle zone umide** frequentate da uccelli acquatici o dalle pareti rocciose, o parzialmente rocciose.

Non è consentita in tutte le aree “Natura 2000” la caccia al Porciglione e al Codone, né il controllo dei corvidi con lo sparo al nido nei luoghi dove è possibile la presenza di Lodolaio (*Falco subbuteo*) e Gufo (*Asio otus*).

Al fine di limitare il disturbo arrecato dall'esercizio venatorio alle specie di avifauna tutelate, nelle *Zone di protezione speciale (ZPS)* la caccia è consentita **solo dalle ore 7:00 alle 12:00**, con l'eccezione, ove insistano aree di caccia specifica in battuta, della caccia al cinghiale.

Le precedenti indicazioni sono coordinate con quanto stabilito al successivo paragrafo “**Divieti in Aree Natura 2000**”, in caso di discordanza prevale l'indicazione più restrittiva.

CARNIERE

Si riportano di seguito i limiti di carniere, coerenti con quanto indicato dall'ISPRA nei pareri relativi ai precedenti calendari venatori e nella “Guida per la stesura dei calendari venatori ...”, nonché nella D.G.R. n. 5304 del 6.8.1999 relativa alle Aree Contigue del Parco Nazionale del Vesuvio:

- **fauna stanziale:** **cinque capi** complessivi per giornata per la specie cinghiale con la limitazione a **due capi** per giornata per la specie volpe e fagiano. Per quest'ultima specie, solo se compatibile con i piani di prelievo pubblicati dagli A.T.C. . **A un capo** per giornata lepre, starna e coniglio. Per queste ultime due specie solo se compatibile con i piani di prelievo pubblicati dagli A.T.C. . Il **prelievo stagionale** per la fauna stanziale non dovrà superare i **10 capi** per la lepre, **5 capi** per la starna e per il coniglio;
- **fauna migratoria:** **venti capi** complessivi per giornata (**quindici capi** nelle aree pSIC, SIC, e ZPS) con le seguenti ulteriori limitazioni: **quindici capi** per merlo (dal 19 al 30 settembre 5 capi), cesena,

tordo bottaccio, tordo sassello; **dieci capi** per anatidi, rallidi, limicoli, allodola e colombaccio; **cinque capi** per pavoncella, quaglia e tortora e da gennaio, anche per il colombaccio; **tre capi** per beccaccia, codone e porciglione. Nelle zone Natura 2000 incluse nelle Aree contigue del parco del Vesuvio si riportano ulteriori limiti di carniere per le seguenti specie: beccaccia **due capi**, quaglia e tortora **tre capi**.

Il **prelievo stagionale** per la fauna migratoria non dovrà superare: **venti capi** per pavoncella, **venticinque capi** per quaglia; **quindici capi** per codone e porciglione; **dieci capi** per tortora; **venti capi** per beccaccia; **cinquanta capi** per allodola.

Ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera b) della L. R. 9 agosto 2012, n. 26 e s.m.i., gli Uffici competenti indicano "*il numero di capi di fauna stanziale distinto per specie prelevabile durante la stagione venatoria*" e possono pertanto modificare i limiti di carniere per tale tipo di fauna con proprio motivato provvedimento, da sottoporre ai pareri ed alle valutazioni previste dalla legge e da pubblicare e divulgare come il presente calendario venatorio.

Nel caso di abbattimento di lepri il cacciatore, con l'aiuto dell'Associazione di appartenenza, segnala ALL'ISPRA ex INFS (Via Ca' Fornacetta 9, 40064, OZZANO EMILIA (BO), Tel. 051/6512111, e-mail: *infs.lepus@iperbole.bologna.it*), data e località dell'abbattimento, inviando se possibile, una foto digitale del capo abbattuto all'indirizzo di posta elettronica evidenziato.

GIORNATE DI CACCIA

Ciascun cacciatore non potrà effettuare più di **tre giornate di caccia consecutive**. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre, incluse anche le giornate effettuate nelle Aziende - Faunistico - Venatorie, in quelle Agrituristiche - venatorie, ed in altre regioni.

Non è consentito cacciare il martedì ed il venerdì; nelle aree pSIC, SIC e ZPS anche **il lunedì** è giornata di silenzio venatorio.

DISPOSIZIONI LIMITATIVE DELL'ATTIVITA' VENATORIA PER I CACCIATORI EXTRA-REGIONALI

I cacciatori non residenti, autorizzati ad esercitare attività venatoria in A.T.C. della Campania, devono osservare sia le limitazioni per i cacciatori residenti in Campania sia le limitazioni previste dal calendario venatorio della regione di appartenenza (incluso quelle per i non residenti), osservando sul territorio della Regione Campania, in ogni caso, le disposizioni più restrittive. L'inosservanza di tale prescrizione sarà sanzionata ai sensi degli artt. 31 e 32 della L. R. 26/2012 e s.m.i.

ORARIO DI CACCIA

L'attività venatoria può essere esercitata da **un'ora prima** del sorgere del sole fino al tramonto, ai sensi del 2° comma dell'art. 24 della L. R. 26/2012 e s.m.i., tenendo conto dell'ora legale nel periodo di vigenza (in allegato sono riportate le tabelle di previsione per alba e tramonto). Non costituisce esercizio venatorio la presenza sul posto di caccia, prima o dopo l'orario consentito, per attendere ai lavori preparatori di posizionamento e rimozione dell'appostamento temporaneo, sempre che l'arma sia scarica e in custodia. Non costituisce esercizio venatorio lo spostamento da o per il posto di caccia prima e dopo l'orario consentito se l'arma in possesso del cacciatore risulta scarica e in custodia.

L'attività venatoria su Beccaccia (*Scolopax rusticola*) potrà essere esercitata solo dalle ore 7:30 alle ore 16:00.

ORARIO SELECONTROLLO

Dal 1° gennaio al 31 dicembre, l'attività di contenimento per la specie cinghiale, in selecontrollo può essere esercitata da **un'ora prima** del sorgere del sole fino ad **un'ora dopo** il tramonto e sarà condotta esclusivamente da punti fissi e dal personale individuato dalla normativa vigente.

UTILIZZAZIONE ED ADDESTRAMENTO CANI

L'addestramento e l'allenamento dei cani da ferma da cerca e da seguita, è disciplinato dagli artt. 14, 22 comma 1 e 24 comma 5, della L. R. 9 agosto 2012 n. 26 e s.m.i. e, nelle parti non contrastanti con tale Legge, dal Regolamento "*Nuova disciplina per il funzionamento delle zone di addestramento cani su*

selvaggina di allevamento emanato con D.P.G.R. n. 627 del 22 settembre 2003.

Tali attività sono consentite, nei territori dove non sussiste il divieto di caccia e non vi sono colture in atto, nel periodo consentito per l'attività venatoria, esclusi i giorni di silenzio venatorio e nel periodo compreso dal 1 settembre al 15 settembre 2021.

Gli Uffici competenti per territorio, con proprio provvedimento, dopo aver accertato l'assenza di esemplari di fauna selvatica in fase di nidificazione o di dipendenza della prole dai genitori, autorizzano l'anticipo fino a quarantacinque giorni, delle attività di addestramento cani in aree circoscritte. Le attività di monitoraggio saranno condotte con cani specificatamente a tanto abilitati.

Al fine di evitare il disturbo alla fauna selvatica nella stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori, gli Uffici competenti provvederanno obbligatoriamente ad attuare i dovuti monitoraggi territoriali ed eventualmente ad interdire a tali attività le zone in cui vi sia ancora presenza di fauna in riproduzione e/o esemplari non maturi, analogamente gli addestratori che ne rilevino la presenza debbono immediatamente interrompere le attività segnalando la zona interessata agli Uffici competenti.

Eventuali successivi regolamenti in materia saranno pubblicizzati con la massima tempestività.

Nelle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico venatorie l'addestramento dei cani è consentito con le medesime modalità sopra indicate.

Nelle Z.P.S. le attività di addestramento ed allenamento subiscono le limitazioni di cui al successivo paragrafo "Divieti in Aree Natura 2000", punto 2. lettere h) ed i).

L'uso del cane per attività venatoria su fauna selvatica è consentito, esclusivamente, per le specie e durante i periodi indicati nel presente calendario venatorio.

Durante la caccia da appostamento nella prima decade di febbraio, è consentito l'utilizzo di un solo cane per cacciatore esclusivamente per il riporto nel raggio di 200 metri dall'appostamento, e solo per il recupero della selvaggina ferita o abbattuta.

VERIFICHE ATTITUDINALI PER CANI DA CACCIA

Le verifiche attitudinali dell'ENCI, Ente Nazionale della Cinofilia Italiana, svolte secondo i protocolli attuativi dell'Ente, sono sempre consentite nel periodo di attività venatoria e nell'indicato periodo di addestramento/allenamento cani. Nei periodi in cui l'attività venatoria non è consentita, nei territori destinati a caccia programmata, di competenza gestionale degli ATC, è possibile unicamente lo svolgimento di verifiche attitudinali senza sparo. Nelle Zone di Ripopolamento e Cattura (Z.R.C.), le verifiche innanzi citate, sono inibite per il periodo che va dal 10 aprile al 15 luglio, e per esse va acquisito il preventivo parere del CTFVR ai sensi dell'art 11 comma 9 della L.R. 26/2012.

Dette verifiche saranno autorizzate dai Servizi Territoriali Provinciali Regionali STP, territorialmente competenti, acquisendo propedeuticamente la seguente documentazione:

- 1) Parere del competente ATC, sulla compatibilità ambientale e faunistica della, specifica, verifica attitudinale a svolgersi;
- 2) Per le verifiche da svolgersi su aree private, assenso dei proprietari e conduttori, in cui dette aree ricadano;
- 3) Per le verifiche da svolgersi su aree demaniali, nulla osta dei Comuni in cui dette aree ricadano.

I Servizi Territoriali Provinciali Regionali STP, per la procedura autorizzativa, adotteranno i criteri applicativi stabiliti ai sensi dell'art. 14 comma 6, 7 e 7 bis della L.R. 26/2012 e s.m.i. .

BATTUTE DI CACCIA AL CINGHIALE

Le battute di caccia al cinghiale sono disciplinate in apposito regolamento regionale che individua le procedure di formazione delle squadre, la ripartizione del territorio in aree vocate e le modalità di assegnazione delle stesse, nel periodo stabilito da questo calendario esclusivamente nei giorni di **giovedì e domenica** e, dal **2 ottobre al 20 novembre 2021, oltre ai giorni di giovedì e domenica anche il sabato**.

In assenza di Regolamento, gli Uffici regionali territorialmente competenti possono procedere ad autorizzare battute di caccia al cinghiale, previa elaborazione di apposito Disciplinare di caccia al cinghiale. La U.O.D. 04 Ufficio Centrale Foreste e Caccia della Regione Campania renderà noto, tempi e scadenze per la redazione, da parte degli Uffici regionali territorialmente competenti, del Disciplinare per l'affidamento delle aree vocate alle squadre.

Le autorizzazioni di affidamento delle aree vocate alle squadre dovranno essere rilasciate inderogabilmente **entro il 20 settembre 2021**.

Le autorizzazioni devono riportare date, località e squadre autorizzate.

L'Ufficio competente all'autorizzazione delle squadre, dovrà verificare che sulle pagine del tesserino venatorio dei componenti della squadra da autorizzare alla battuta, sia riportata la dicitura “RICHIESTA CACCIA AL CINGHIALE”. La richiesta dell'opzione a tale specificità, avverrà da parte del cacciatore tramite accesso autenticato al sistema “campaniacaccia.it”, che consentirà di stampare il tesserino, identificato dal codice fiscale, dall'anno e da un numero progressivo, precompilato nella sezione anagrafica generato dal sistema in formato pdf, contenente, a partire dall'annata venatoria 2018/2019, anche l'autorizzazione alla caccia al cinghiale.

Le aziende faunistico venatorie, entro l'inizio della stagione, possono proporre agli Uffici competenti per territorio la modifica, per tutto il periodo, dei giorni settimanali stabiliti per la caccia al cinghiale. La decisione deve essere comunicata obbligatoriamente anche all'U.O.D. 04 Ufficio Centrale Foreste e Caccia della Regione Campania, al comando dell'ex Corpo Forestale dello Stato oggi Comando Regione Carabinieri Forestale della Campania competente per territorio. Tali modifiche devono obbligatoriamente essere applicate anche per le eventuali battute di caccia alla volpe.

Gli Uffici competenti provvederanno alla puntuale definizione dei territori destinati alle battute per le specie cinghiale e volpe, nell'ambito delle citate disposizioni di cui all'art.38, comma 1, lett. a) della L.r. 26/2012 e s.m.i.

L'attività venatoria su cinghiale sarà effettuata utilizzando preferibilmente munizioni atossiche, e nel corso delle battute di caccia a tale specie è vietato portare cartucce con munizione spezzata.

PREVENZIONE PESTE SUINA AFRICANA

Per rafforzare le misure di biosicurezza durante l'attività venatoria, ai fini della prevenzione della Peste Suina Africana, così come previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 255 del 16/05/2020 allegato D (Criteri biosicurezza caccia):

- 1) Le aree di caccia devono essere assegnate alle singole squadre, in modo tale che ogni squadra sia legata ad un determinato territorio ed in caso di abbattimento la carcassa non dovrà essere trasportata su lunghe distanze;
- 2) Ogni squadra deve avere un contratto di smaltimento degli scarti di macellazione con stabilimenti autorizzati secondo la normativa vigente (art. 23 e 24 del Reg. 1069/09). Qualsiasi parte del cinghiale non deve permanere sul terreno di caccia.

CACCIA DI SELEZIONE

Ai sensi dell'articolo 11-quaterdecies, comma 5, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203...” le Regioni possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157.”

la Caccia di selezione al cinghiale con metodi selettivi, sarà attuata con l'ausilio di arma a canna rigata di calibro non inferiore a 5,6 millimetri con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40, dotata di ottica di mira. Il periodo previsto è dal 1° gennaio al 31 dicembre, l'attività venatoria può essere esercitata da **un'ora prima** del sorgere del sole fino **ad un'ora dopo** il tramonto e sarà condotta esclusivamente da punti fissi e dal personale individuato dalla normativa vigente.

Tab. Riepilogo periodi di caccia (2021/2022)

SPECIE		Sett. apertura II°	I° ott	II° ott	III° ott	I° nov	II° nov	III° nov	I° dic	II° dic	III° dic	I° gen	II° gen	III° gen	I° feb
Ghiandaia, Gazza e Cornacchia grigia (dal 1 gennaio al 10 febbraio soltanto da appostamento)			2 ott												10 febb
Tortora		19 sett.			17 ott										
Merlo		19 sett.									30 dic				
Colombaccio (dal 1 gennaio al 31 gennaio soltanto da appostamento)		19 sett.												31 gen	
Quaglia		19 sett.						29 nov							
Fagiano (dal 29 nov al 31 gen solo in presenza di piani di prelievo elaborati dagli ATC)		19 sett.						29 nov.						31 ge	
Volpe			2 ott.											31 ge	
Starna (solo in presenza di piani di prelievo elaborati dagli ATC)			2 ott.					29 nov							
Coniglio selv. (solo in presenza di piani di prelievo elaborati dagli ATC)			2 ott.					29 nov.							
Lepre comune			2 ott								30 dic				
Cinghiale			2 ott								30 dic				
Allodola			2 ott								30 dic				
Beccaccia (con la limitazione dell'orario di caccia per tale specie dalle 7,30 alle 16,00 e di carniere)			2 ott										20 gen		
Cesena Tordo bottaccio Tordo sassello			2 ott											31 gen	
Alzavola Canapiglia Codone Folaga Fischione Gallinella d'acq Germano reale Marzaiola Mestolone Porciglione		19 sett												31 gen	
Pavoncella			2 ott										20 gen		
Beccaccino Frullino (esclusivamente in caccia vagante)		19 sett											20 gen		

Tab. Riepilogo periodi di caccia (2021/2022) nelle zone pSIC SIC ZPS

SPECIE	sett I°-II°	III°	I°	ott II°	III°	I°	nov II°	III°	I°	dic II°	III°	I°	gen II°	III°	feb I°
Gazza			2 ot											31 gen	
Ghiandaia			2 ot											31 gen	
Tortora			2 ot		17 ott										
Cornacchia g			2 ot											31 gen	
Colombaccio			2 ot											31 gen	
Quaglia			2 ot		31 ott										
Fagiano			2 ot								30 dic				
Volpe			2 ot								30 dic				
Starna			2 ot					29 nov							
Coniglio selv.			2 ot					29 nov							
Lepre comune			2 ot								30 dic				
Cinghiale			2 ot								30 dic				
Allodola Merlo			2 ot								30 dic				
Beccaccia con la limitazione dell'orario di caccia per tale specie dalle 7,30 alle 16,00)			2 ot								30 dic				
Cesena Tordo bottaccio Tordo sassello			2 ot									10 gen			
Alzavola Canapiglia Folaga Fischione Gallinella d'acq Germano reale Marzaiola Mestolone			2 ot										20 gen		
Pavoncella			2 ot										20 gen		
Beccaccino Frullino (esclusivamente in caccia vagante)			2 ot										20 gen		

Tab. Riepilogo carniere (2021/2022)

SPECIE	GIORNALIERO PER SPECIE	GIORNALIERO COMPLESSIVO	STAGIONALE
Starna	1 (o come da indicazioni Uffici competenti)	massimo 2 capi complessivamente ad eccezione del cinghiale	5 (o come da indicazioni Uffici competenti)
Coniglio	1 (o come da indicazioni Uffici competenti)		5 (o come da indicazioni Uffici competenti)
Fagiano	2 (o come da indicazioni Uffici competenti)		Come da indicazioni – piano di prelievo
Lepre comune	1 (o come da indicazioni Uffici competenti)		10 (o come da indicazioni Uffici competenti)
Volpe	2 (o come da indicazioni Uffici competenti)		o come da indicazioni Uffici competenti
Cinghiale	5 (o come da indicazioni Uffici competenti)		o come da indicazioni Uffici competenti
Germano reale	10	massimo 20 capi complessivamente (15 nelle aree pSIC, SIC, e ZPS)	
Canapiglia	10		
Fischione	10		
Codone	3		15
Mestolone	10		
Alzavola	10		
Marzaiola	10		
Folaga	10		
Gallinella d'acqua	10		
Porciglione	3		15
Beccaccino	10		
Frullino	10		
Pavoncella	5		20
Tortora	5 (3 in SIC, ZPS, incluse nelle aree Contigue del Parco del Vesuvio)		10
Quaglia	5 (3 in SIC, ZPS, incluse nelle aree Contigue del Parco del Vesuvio)		25
Beccaccia	3 (2 in SIC, ZPS, incluse nelle aree Contigue del Parco del Vesuvio)		20
Allodola	10		50
Cornacchia grigia	20 (15 nelle aree pSIC, SIC, e ZPS)		
Gazza	20 (15 nelle aree pSIC, SIC, e ZPS)		
Ghiandaia	20 (15 nelle aree pSIC, SIC, e ZPS)		
Colombaccio	10 (5 da gennaio)		
Merlo	15 (dal 19 al 30 settembre 5 capi)		
Cesena	15		
Tordo bottaccio	15		
Tordo sassello	15		

REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE AL CALENDARIO VENATORIO PER L'ANNATA 2021-2022

PRESCRIZIONI GENERALI

Al fine di potenziare l'impegno "volontario" svolto dal cacciatore nella gestione sia faunistica che ambientale "*sentinella del paesaggio*" e di favorire la crescita della biodiversità ed assicurare, nel tempo, il mantenimento degli habitat naturali si prevedono nel Calendario Venatorio 2019/2020 le seguenti prescrizioni:

- segnalazione di avvistamento di incendi boschivi;
- collaborazione, con gli enti preposti, ad attività di spegnimento e contenimento di incendi;
- segnalazione di coltivazioni di Cannabis;
- segnalazione di dissesti idrogeologici e principi di frane;
- segnalazioni di sentieri e collaborazione per la loro manutenzione;
- collaborazione con gli Enti preposti, ad attività di ricerca di persone smarrite.

Le trasformazioni del paesaggio rurale hanno portato con sé una drastica riduzione della fauna selvatica, in particolar modo di quella stanziale, quale lepre, fagiano e starna. Le coltivazioni intensive prevalentemente a mais, tabacco e altre colture industriali, gli appezzamenti sempre più estesi, l'eliminazione delle siepi e dei bordi dei campi, la diminuzione dei prati e dei cereali autunno-vernini sono alcune delle pratiche che hanno estremamente semplificato il territorio agrario creando una situazione ambientale decisamente ostile alla fauna che non trova più siti dove nidificare, proteggersi e nutrirsi. Lo stesso paesaggio rurale montano nel corso degli ultimi decenni è profondamente cambiato. Si osserva infatti una progressiva scomparsa di spazi aperti, quali prati e pascoli, a favore del bosco. Questi cambiamenti hanno implicato forti ripercussioni nei confronti della fauna selvatica, specialmente per quella legata agli ambienti prativi e pascolivi. Gli interventi di miglioramento ambientale per la fauna selvatica hanno come obiettivo quello di ricreare, in modo diffuso, piccoli habitat in grado di soddisfare le esigenze della fauna stessa in termini di copertura, rifugio ed alimentazione. Diversi sono stati i tentativi orientati al ricupero del giusto equilibrio tra agricoltura produttiva e multifunzionale.

Ulteriori implicazioni in ambito venatorio derivano anche dalla Delibera della Giunta Regionale n. 331 del 05.06.2018 - "*Approvazione dell'elenco degli impegni di condizionalità in agricoltura applicabili a livello regionale in attuazione del decreto ministeriale 1867 del 18.01.2018 concernente la disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale. allegato.*" con la quale si è proceduto ad approvare il documento - Regole di condizionalità in agricoltura (Regolamento UE 1306/2013): "*Elenco degli impegni applicabili a livello di territorio regionale ai sensi dell'art.3 e dell'allegato 1 del Decreto ministeriale 1867 del 18.01.18*". Infatti, alcuni Criteri di Gestione Obbligatori (**CGO**) non si riferiscono specificamente ad attività agricole ma contengono disposizioni relative anche alla **caccia**. Ciò avviene, anche nell'ultimo DM n. 1867 del 18.01.18 nei punti: **BCAA6, CGO2, CGO3 e BCAA7**.

Con la parola "Condizionalità" si identificano tutti quegli impegni (*criteri di gestione obbligatoria – direttive e regolamenti*) e norme (*buone condizioni agronomiche ambientali*) in materia di sanità pubblica, di ambiente, di sicurezza alimentare, di salute animale e vegetale e di benessere degli animali cui deve attenersi ogni agricoltore che fa richiesta di beneficiare di regimi di aiuto (*pagamenti diretti, misure agroambientali, indennità compensative ecc.*). Gli impegni di condizionalità devono essere rispettati su qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria di pagamenti o premi, anche per i terreni che non rientrano direttamente nell'aiuto.

Le disposizioni comunitarie in materia di Condizionalità sono contenute nel Reg. CE n. 1306/2013 del 17 dicembre 2013 (*in particolare gli articoli 91, 92, 93, 94, 95 e l'allegato II*) " che stabilisce le regole applicabili: a) al finanziamento delle spese connesse alla politica agricola comune (PAC), comprese le spese per lo sviluppo rurale; b) al sistema di consulenza aziendale; c) ai sistemi di gestione e di controllo che saranno istituiti dagli Stati membri; d) al regime della condizionalità; e) alla liquidazione dei conti".

L'applicazione di tali disposizioni comunitarie è poi disciplinata da specifici provvedimenti approvati dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MiPAAF). Ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti e a superficie è tenuto a rispettare due categorie di requisiti :

1. Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO);

2. Mantenimento del terreno in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA).

I CGO sono 13 e riguardano il rispetto di direttive e regolamenti comunitari, per la maggior parte già in vigore da molti anni. Le BCAA sono 7 norme e rappresentano le condizioni agronomiche e ambientali minime in cui dovrebbero essere tenuti i terreni agricoli. Le BCAA da rispettare sono di natura agronomica (*erosione, regimazione delle acque superficiali, struttura e fertilità dei terreni*) e ambientale (*gestione del set aside, copertura minima del suolo, mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio*), per evitare rischi di deterioramento del suolo e degli habitat. CGO e BCAA sono classificati in tre settori:

1. ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno;

2. sanità pubblica, salute degli animali e delle piante;

3. benessere degli animali.

I tre settori sono a loro volta suddivisi in 9 temi:

1. acque;

2. suolo e stock di carbonio;

3. biodiversità;

4. livello di mantenimento minimo dei paesaggi;

5. sicurezza alimentare;

6. identificazione e registrazione degli animali;

7. malattie degli animali;

8. prodotti fitosanitari;

9. benessere degli animali.

I CGO includono obblighi già noti agli agricoltori, come le norme sull'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e sulla identificazione e registrazione degli animali.

DIVIETI

Divieti di immissione

È rigorosamente vietata l'immissione di **quaglia giapponese** (*Coturnix japonica*) su tutto il territorio regionale; sono comprese in tale divieto anche le attività cinotecniche e venatorie previste dagli articoli 14 e 23 della L. R. 9 agosto 2012, n. 26 e s.m.i.

Analogamente non sono consentiti la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e **popolazioni non autoctone**, con l'eccezione della Lepre europea nelle aree in cui non sia presente la lepre italiana.

Non sono consentiti, infine, **ripopolamenti con cinghiale** in tutto il territorio della Regione Campania.

Zone di caccia vietata

La disciplina dei casi di aree in cui l'esercizio venatorio è vietato, del tutto o parzialmente, è riportata:

- all'articolo 10 comma 8 lettera d), all'articolo 15 commi 6, 7, 8 e 21, all'articolo 27 comma 5, della Legge 11 febbraio 1992, n. 157;
- all'articolo 32, comma 3 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394;
- all'articolo 5, comma 11, all'articolo 9 comma 1 lettera a), all'articolo 10 comma 3 lettera d), all'articolo 11 comma 4, all'articolo 16 comma 2, all'articolo 21, all'articolo 22 comma 1 e 2, all'articolo 25, comma 1, lettere e), l), m), della L. R. 9 agosto 2012, n. 26 e s.m.i.;
- l'esercizio venatorio è inoltre vietato nei soprassuoli delle zone boscate interessate **da incendi boschivi da meno di dieci anni** ai sensi della Legge 353 del 21 novembre 2000 art.10 comma 1.

In allegato è riportata una cartina riepilogativa delle zone boscate interessate da incendi boschivi da meno di dieci anni, il cacciatore può accertare con precisione tale condizione presso il catasto degli incendi boschivi detenuto da ciascun Comune.

Divieti in Aree Natura 2000

Ai sensi di quanto previsto dalla G. R con Deliberazione n. 2295 del 29.12.2007 “*Decreto 17 Ottobre 2007 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare avente per oggetto "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)": presa d'atto e adeguamento della Deliberazione di G. R. n. 23 del 19/01/2007 - con allegati.*”, nonché delle disposizioni impartite con il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 22 gennaio 2009 “*Modifica del decreto 17 ottobre 2007, concernente i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)*”:

Per tutte le aree pSIC, SIC e ZSC della Regione Campania vige il divieto di utilizzare munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne; (**Deliberazione Giunta Regionale n. 795 del 19/12/2017**).

- Per tutte le ZPS della Regione Campania vigono i seguenti divieti:

1. esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante per due giornate alla settimana, mercoledì e domenica, nonché con l'eccezione della caccia agli ungulati;
2. effettuazione della preapertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
3. esercizio dell'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva n. 79/409/CEE;
4. utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide (vedi allegati), quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;
5. attuazione della pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi. Il controllo demografico delle popolazioni di corvidi è comunque vietato nelle aree di presenza del lanario (*Falco biarmicus*);
6. effettuazione di ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, o da zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;
7. abbattimento di esemplari appartenenti alle specie combattente (*Philomachus pugnax*) e moretta (*Aythya fuligula*);
8. svolgimento dell'attività di addestramento di cani da caccia prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all'art.10, comma 8, lettera e), della legge n. 157/1992 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni;
9. costituzione di nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonché ampliamento di quelle esistenti fatte salve quelle sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni;
10. distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli;

- Per tutte le ZPS della Regione Campania caratterizzate dalla presenza di colonie di uccelli marini vige il divieto di accesso per animali da compagnia entro un raggio di 100 metri dalle colonie riproduttive delle seguenti specie di uccelli marini, durante i seguenti periodi di riproduzione e se non per scopo di studio e di ricerca scientifica espressamente autorizzati dall'ente gestore: uccello delle tempeste (*Hydrobates pelagicus*) 15 marzo-30 settembre; marangone dal ciuffo (*Phalacrocorax aristotelis*) 1 gennaio-1 maggio; falco della regina (*Falco eleonora*) 15 giugno-30 ottobre; gabbiano corso (*Larus audouinii*) 15 aprile-15 luglio;
- Per tutte le ZPS della Regione Campania caratterizzate dalla presenza di corridoi di migrazione, valichi montani, isole e penisole rilevanti per la migrazione dei passeriformi e di altre specie ornitiche (vedi allegati) vige il divieto di esercizio dell'attività venatoria in data antecedente al 1° ottobre, con l'eccezione della caccia agli ungulati;

Divieto di bruciatura delle stoppie

La bruciatura di paglia, sfalci, potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale è vietato ai

sensi della vigente normativa in materia ambientale. I trasgressori incorrono nelle previste sanzioni amministrative e penali.

Si richiama, inoltre, l'attenzione sul disposto di cui all'art. 11 della l. 353/2000 che inserisce nel codice penale il seguente dispositivo: "art. 423 bis – (incendio boschivo) – chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni".

Ulteriori divieti

È sempre vietato:

- cacciare catturare o detenere qualsiasi esemplare della fauna stanziale e migratoria che non sia compreso tra quelli espressamente indicati nel presente calendario, fatta eccezione per topi propriamente detti, arvicole, talpe e ratti;
- cacciare nelle bandite demaniali, nei parchi e riserve naturali, nelle zone di ripopolamento e cattura, nelle oasi di protezione naturale ed in tutte le altre aree naturali protette (vedi allegati);
- cacciare a meno di cinquecento metri dalla costa marina del continente, lungo le rotte di migrazione dell'avifauna;
- cacciare sui valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, per una distanza di mille metri dagli stessi (vedi allegati);
- l'uso di fucili a ripetizione o semiautomatici con canna ad anima liscia che non abbiano adottato appositi dispositivi fissi per la utilizzazione di non più di due colpi nel caricatore;
- l'uso di bocconi avvelenati;
- la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino;
- la posta alla beccaccia.

salvo quanto diversamente stabilito da successive disposizioni comunitarie immediatamente applicabili, utilizzare richiami vivi appartenenti agli ordini anseriformi e caradriformi (Ordinanza Ministero Salute 19 ottobre 2005) qualora non siano stati perfezionati tutti gli adempimenti specificati nell'allegato A all'ordinanza 5 agosto 2010 del Ministro della salute e ss.mm.ii;

PRESCRIZIONI

Battute di caccia al cinghiale

Non è permesso ai cacciatori iscritti nelle squadre per la caccia al cinghiale esercitare altri tipi di caccia nelle giornate delle battute autorizzate.

Non è permesso portare cartucce con munizione spezzata di qualsiasi tipo nel corso delle battute di caccia al cinghiale.

Il capo squadra deve adottare le necessarie cautele sanitarie dopo l'abbattimento del cinghiale, nel rispetto delle prescrizioni di cui al Regolamento Regionale 6 dicembre 2011 n. 10 "*Regolamento per la gestione sanitaria e lo spostamento dei cinghiali catturati vivi o morti in Regione Campania*" e al Decreto Giunta Regionale n. 147 del 28/12/2012 "*attività connesse alla sorveglianza epidemiologica fauna selvatica*" e del "*Piano di gestione e monitoraggio ai fini epidemiologici della fauna selvatica in Regione Campania*". In conformità con le finalità proprie delle succitate previsioni, le squadre provvedono alle attività di seguito dettagliate:

- Il capo squadra o un suo delegato è tenuto al ritiro, alla corretta compilazione in ogni sua parte ed alla restituzione agli uffici competenti del registro di caccia al cinghiale in braccata. Tali registri sono consegnati dall'ufficio regionale di competenza a partire dal 1° al 30 settembre 2021 e vanno restituiti dal 1 al 15 gennaio 2022, nei tempi indicati dall'ufficio. La mancata o palese errata compilazione comporterà l'esclusione del caposquadra o suo delegato dall'assegnazione delle zone di caccia per la stagione venatoria successiva;
- Al conferimento di campioni secondo le modalità previste dal Piano di monitoraggio sanitario e utilizzando il modulo apposito allegato allo stesso. I campioni vanno consegnati al Servizio Veterinario competente per territorio oppure alle sezioni provinciali distaccate dell'Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno. Copia della predetta scheda deve essere consegnata all'Ufficio caccia dei Servizi Territoriali Provinciali.

Ogni squadra ha l'obbligo di effettuare il 100% di campioni sui capi abbattuti per l'annata venatoria 2021-

2022 ed il cacciatore che ha eseguito l'abbattimento deve annotare sul proprio tesserino ogni singolo cinghiale abbattuto. L'annotazione dei capi deve essere effettuata dopo l'abbattimento ed il recupero del cinghiale. La mancata osservanza di tale obbligo, è causa di valutazione di esclusione per la successiva annata venatoria, per i componenti/responsabili risultati inadempienti.

Per garantire l'ossequio delle prescrizioni sopra riportate, ogni squadra di caccia al cinghiale deve avere al proprio interno almeno una persona formata "c. d. *cacciatore formato*", così come previsto dalla Normativa vigente, Reg. (CE) 853/2004.

Criteri di sicurezza

Allo scopo di tutelare la propria e l'altrui incolumità, durante il periodo di apertura della caccia al cinghiale è obbligatorio che tutti i cacciatori indossino un capo di abbigliamento ad elevata visibilità - (gilet, casacca, pettorina, giacconi, ecc.) Tale obbligo si estende a tutti coloro che, durante la stagione venatoria al cinghiale in corso, si apprestano ad effettuare attività ludico-sportive e ricreative (cercatori di funghi, cercatori di tartufi, ecc.) all'interno di aree ove sia consentita l'attività venatoria.

Bossoli

I bossoli delle cartucce devono **essere sempre recuperati** dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia (art.13 – comma 3-legge 157/92). I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa prevista all'art. 32 comma 1 lettera f) della L. R. 26/2012 e s.m.i.

Zone umide

All'interno delle zone umide non è permesso utilizzare munizioni contenenti piombo. Per il periodo dal 21 gennaio al 9 febbraio è vietato collocare appostamenti a meno di cinquecento metri dalle zone umide. ***Adempimenti legati all'adesione dell'Italia all'AEWA*** - Con legge n. 66 del 6.2.06.-

Vendita per consumo umano

Nel caso in cui la selvaggina abbattuta venga commercializzata per consumo umano, in applicazione di quanto definito nel Regolamento (CE) n. 853/2004 e successive modifiche del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, (sezione IV, capitolo II) che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e del Regolamento (CE) 854/2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, e del Regolamento (CE) N. 2075/2005 della Commissione del 5 dicembre 2005 (Allegato IV, Cap II), è necessario il rigoroso rispetto delle prescrizioni di cui al "Piano regionale di monitoraggio della trichinellosi nella fauna selvatica", contenuto nel "Piano Regionale Integrato dei controlli ufficiali in materia di alimenti, mangimi, sanità e benessere animale e sanità delle piante (P.R.I.) 2011 - 2014", approvato con D.G.R. n. 377 del 04.08.2011, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania numero 54 del 16/08/2011;

Uso del Tesserino regionale

Per l'esercizio venatorio è obbligatorio l'uso del tesserino regionale rilasciato gratuitamente tramite accesso autenticato del cacciatore al sistema "*campaniacaccia.it*", utilizzando le funzioni disponibili nell'area "*Tesserini*". Il tesserino non sarà rilasciato a chi non restituisce quello relativo all'annata precedente, o non ne esibisce la ricevuta di restituzione o la denuncia di smarrimento all'Autorità giudiziaria.

Il tesserino è rilasciato solo a coloro che sono in regola con l'iscrizione con residenza venatoria ad un ATC della Regione e a coloro che eserciteranno le attività venatorie esclusivamente in altre regioni. Il cacciatore deve inserire, a tal fine gli estremi del versamento della tassa regionale venatoria se non ancora immessi nel sistema. Se sono presenti tutti gli elementi richiesti, il sistema provvede a generare il tesserino "*telematico*" del cacciatore, con la parte anagrafica precompilata e con la segnatura degli ATC in cui lo stesso risulta ammesso, in formato "pdf" con impaginazione adatta alla stampa su foglio A4.

Una volta stampato il tesserino, anche su carta riciclata, è possibile ritagliare le pagine come indicato dai margini tratteggiati e unirle con la cucitrice metallica, oppure spillare direttamente i fogli formato A4.

Il tesserino "*telematico*" stampato dal cacciatore coadiuvato dalle Associazioni Venatorie, **prima di poter essere utilizzato** deve essere vidimato, presso il Comune di residenza o presso l'Ufficio regionale competente per i residenti nel capoluogo, apponendo, sulla prima pagina (*timbro del comune e/o Ufficio*

regionale competente) e firma e timbro del funzionario appositamente delegato, ed in ogni giunzione di pagine (timbro del comune e/o STP).

A partire da questa stagione venatoria è previsto anche la possibilità di **Stampa del Tesserino venatorio regionale su “modello bianco”**. Le procedure di emissione e stampa del Tesserino precompilato sono state adottate in via sperimentale nella stagione venatoria 2015-2016, e in via definitiva dalla stagione venatoria 2016-2017.

Nella stagione venatoria corrente viene introdotta una procedura ulteriore ed alternativa che prevede la stampa del Tesserino bianco, senza i dati anagrafici del cacciatore, partendo dai modelli resi disponibili attraverso lo sportello unico delle attività venatorie regionale (SUAV).

Gli Uffici regionali territoriali, su richiesta del cacciatore, accedono al SUAV e richiedono la generazione del numero di tesserino. Il sistema regionale effettua i controlli necessari e, in caso di esito positivo (completezza dei dati anagrafici, estremi dei versamenti della tassa regionale venatoria e della quota di ammissione all'ATC, iscrizione con residenza venatoria) genera il numero univoco del tesserino collegato al cacciatore e autorizza la compilazione del modello cartaceo.

Gli operatori dell'Ufficio regionale competente per territorio, una volta ottenuto il numero del tesserino, procedono con la compilazione del tesserino cartaceo sul quale dovranno essere riportati con inchiostro indelebile e in modo chiaro e leggibile i seguenti dati: numero del tesserino, data di rilascio, anagrafica del cacciatore, forma di caccia prescelta, ATC di ammissione con residenza venatoria, estremi della licenza di caccia, codice fiscale, che dovrà essere riportato su tutte le pagine.

Completata la compilazione l'operatore procede con la vidimazione tramite timbratura di tutte le pagine e apposizione di timbro e firma autografa nella pagina iniziale. Come noto la vidimazione dovrà obbligatoriamente e contestualmente essere riportata nel SUAV.

La generazione del tesserino nel SUAV, la compilazione del tesserino cartaceo, la vidimazione e il rilascio al cacciatore possono essere effettuate solo dall'Ufficio regionale territoriale competente rispetto alla provincia di residenza anagrafica del cacciatore.

Il funzionario preposto alla validazione provvede alla verifica delle ricevute dei versamenti effettuati (*tassa di concessione governativa, tassa regionale venatoria e quota di iscrizione all'ATC*), alla timbratura del tesserino e alla annotazione degli estremi in apposito elenco, al fine di evitare validazioni di duplicati.

Per ogni giornata di caccia, prima di iniziare l'attività venatoria, l'intestatario del tesserino deve annotare sullo stesso, con inchiostro indelebile e negli appositi spazi il mese, il giorno, il tipo di caccia esercitato, e i riferimenti del luogo in cui pratica l'attività venatoria. **Il cacciatore deve annotare sul tesserino ogni singolo capo di selvaggina (sigla della specie). L'annotazione dei capi deve essere effettuata subito dopo l'abbattimento sia per le specie stanziali che per quelle migratorie.** Il cacciatore nelle giornate successive e/o alla fine dell'annata venatoria, può ricopiare tali informazioni accedendo al sito WEB www.campaniacaccia.it con le proprie credenziali e seguendo successivamente le istruzioni in esso riportate.

Il tesserino “telematico”, deve essere consegnato al termine della stagione venatoria, entro il **31 marzo 2021** all'Ente che lo ha vidimato (*Comune di residenza o presso l'Ufficio Caccia competente per i residenti nel capoluogo*) il quale consegnerà apposita ricevuta, così come previsto dalla normativa vigente.

I Comuni restituiscono sollecitamente agli Uffici regionali competenti, corredati da un elenco nominativo, i tesserini rilasciati per l'annata venatoria conclusa.

Gli Uffici competenti provvederanno a comunicare alla Regione, entro il 31 marzo il numero dei tesserini rilasciati da ciascun Ente per l'annata venatoria conclusa ed alla registrazione dei dati, riportati sui tesserini restituiti dai cacciatori, attraverso il sito WEB www.campaniacaccia.it entro il mese di agosto.

La tassa di concessione regionale viene rimborsata al cacciatore che rinuncia all'assegnazione dell'ambito territoriale prima dell'inizio della stagione venatoria, purché non sia stata utile all'esercizio venatorio, anche se parzialmente.

I Comuni, gli Uffici competenti e gli Organi di controllo dispongono degli elenchi dei tesserini “telematici” rilasciati ai cacciatori tramite il sistema “*campaniacaccia.it*”.

Aree Contigue

Si applicano, ove non contrastanti con la normativa vigente, le disposizioni di cui alla D.G.R. n.5304 del 6.8.1999 per il Parco Nazionale del Vesuvio e al D.P.G.R. n. 516/2001 per il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano.

Obblighi del cacciatore

Al fine di tutelare la sicurezza della pratica venatoria, è fatto obbligo ai cacciatori di indossare almeno un capo di abbigliamento (*cappello, copricapo, pettorina, ecc.*) ad alta visibilità. L'obbligo non ricorre per quanti praticano la caccia vagante in zone prive di superficie boscata e di macchia, nonché per chi eserciti l'attività venatoria alla fauna migratoria esclusivamente all'interno della postazione utilizzata per l'appostamento. Qualora si cambi postazione o ci si muova ai fini del recupero di un capo abbattuto, andrà invece indossato un capo di abbigliamento ad alta visibilità.

INFORMAZIONI

Controllo delle popolazioni di cinghiali

Gli Enti gestori delle aree protette e gli A.T.C., di concerto con gli Uffici competenti, in base al disciplinare che definisce i "*Criteri per la prevenzione ed il contenimento dei danni da cinghiale*" approvato con D.G.R. n. 519 del 9/12/2013, sono sollecitati ad elaborare i programmi di prevenzione e controllo della specie cinghiale per le aree dove si registrano i maggiori danni da parte di tale specie, ai sensi dell'articolo 18, comma 2 della L. R. 26/2012 e s.m.i..

Controllo del bracconaggio

I Carabinieri Forestale Campania e gli altri organi istituzionali deputati al controllo sulle attività venatorie, guardie giurate volontarie addette alla vigilanza venatoria per conto delle Associazioni Venatorie, Agricole, e di Protezione ambientale, dedicheranno particolare attenzione alla prevenzione ed alla repressione delle attività di bracconaggio nelle aree protette ed in quelle sottratte all'attività venatoria.

Alla fine della stagione venatoria, le Associazioni presenteranno, agli Uffici competenti un consuntivo delle attività svolte.

Accesso per attività venatoria negli A.T.C.

L'accesso per attività venatoria programmata agli Ambiti Territoriali di Caccia della Campania è disciplinato dall'art. 14, comma 5 della L. 11 febbraio 1992, n. 157, e dall'art. 36 della L. R. 9 agosto 2012, n. 26 e s.m.i.

Per tutto quanto non previsto nel presente calendario valgono le disposizioni contenute nella L. R. 9 agosto 2012, n. 26 come modificata dalla legge regionale n. 12 del 6 settembre 2013 e relative regolamentazioni, e nella Legge quadro sulla caccia n° 157 dell'11 febbraio 1992 e s.m.i..

Tavola delle effemeridi

Set 2021			Ott 2021			Nov 2021			Dic 2021			Gen 2022			Feb 2022	
data	Sorge	Tram	data	Sorge	Tram	data	Sorge	Tram	data	Sorge	Tram	data	Sorge	Tram	data	Sorge
1	06:30	19:34	1	07:00	18:43	1	06:34	16:58	1	07:08	16:35	1	07:28	16:45	1	07:14
2	06:31	19:32	2	07:01	18:42	2	06:35	16:56	2	07:09	16:34	2	07:28	16:45	2	07:13
3	06:32	19:30	3	07:02	18:40	3	06:36	16:55	3	07:10	16:34	3	07:28	16:46	3	07:12
4	06:33	19:29	4	07:03	18:39	4	06:37	16:54	4	07:11	16:34	4	07:28	16:47	4	07:11
5	06:34	19:27	5	07:04	18:37	5	06:39	16:53	5	07:12	16:34	5	07:28	16:48	5	07:10
6	06:35	19:26	6	07:05	18:35	6	06:40	16:52	6	07:13	16:34	6	07:28	16:49	6	07:09
7	06:36	19:24	7	07:06	18:34	7	06:41	16:51	7	07:14	16:34	7	07:28	16:50	7	07:07
8	06:37	19:22	8	07:07	18:32	8	06:42	16:50	8	07:15	16:34	8	07:28	16:51	8	07:06
9	06:38	19:21	9	07:08	18:30	9	06:43	16:49	9	07:16	16:34	9	07:27	16:52	9	07:05
10	06:39	19:19	10	07:09	18:29	10	06:45	16:48	10	07:17	16:34	10	07:27	16:53	10	07:04
11	06:40	19:17	11	07:10	18:27	11	06:46	16:47	11	07:18	16:34	11	07:27	16:54		
12	06:41	19:15	12	07:12	18:26	12	06:47	16:46	12	07:18	16:34	12	07:27	16:55		
13	06:42	19:14	13	07:13	18:24	13	06:48	16:45	13	07:19	16:34	13	07:26	16:56		
14	06:43	19:12	14	07:14	18:23	14	06:49	16:44	14	07:20	16:35	14	07:26	16:57		
15	06:44	19:10	15	07:15	18:21	15	06:50	16:43	15	07:21	16:35	15	07:26	16:59		
16	06:45	19:09	16	07:16	18:20	16	06:52	16:43	16	07:21	16:35	16	07:25	17:00		
17	06:46	19:07	17	07:17	18:18	17	06:53	16:42	17	07:22	16:35	17	07:25	17:01		
18	06:47	19:05	18	07:18	18:17	18	06:54	16:41	18	07:22	16:36	18	07:24	17:02		
19	06:48	19:04	19	07:19	18:15	19	06:55	16:40	19	07:23	16:36	19	07:24	17:03		
20	06:49	19:02	20	07:20	18:14	20	06:56	16:40	20	07:24	16:36	20	07:23	17:04		
21	06:50	19:00	21	07:21	18:12	21	06:57	16:39	21	07:24	16:37	21	07:23	17:05		
22	06:51	18:59	22	07:22	18:11	22	06:59	16:38	22	07:25	16:37	22	07:22	17:07		
23	06:52	18:57	23	07:24	18:09	23	07:00	16:38	23	07:25	16:38	23	07:21	17:08		
24	06:53	18:55	24	07:25	18:08	24	07:01	16:37	24	07:26	16:39	24	07:20	17:09		
25	06:53	18:54	25	07:26	18:07	25	07:02	16:36	25	07:26	16:39	25	07:20	17:10		
26	06:54	18:52	26	07:27	18:05	26	07:03	16:36	26	07:26	16:40	26	07:19	17:11		
27	06:55	18:50	27	07:28	18:04	27	07:04	16:36	27	07:27	16:41	27	07:18	17:13		
28	06:57	18:48	28	07:29	18:03	28	07:05	16:36	28	07:27	16:41	28	07:17	17:14		
29	06:58	18:47	29	07:30	18:01	29	07:06	16:35	29	07:27	16:42	29	07:16	17:15		
30	06:59	18:45	30	07:32	18:00	30	07:07	16:35	30	07:27	16:43	30	07:16	17:16		
			31	06:33	16:59	31			31	07:28	16:44	31	07:15	17:18		